



Bruxelles, 26 giugno 2018
(OR. en)

10295/18

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0397 (COD)**

**SOC 427
EMPL 348
CODEC 1113**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	10052/18
n. doc. Comm.:	15642/16 + ADD 1-ADD 8
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni il testo del progetto di regolamento in oggetto sul quale il Consiglio EPSCO ha definito un orientamento generale nella sessione del 21 giugno 2018. Le modifiche rispetto all'ultima versione (allegati al doc. 10052/18) sono indicati in **grassetto**.

Progetto di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Dal 1° maggio 2010, con i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, si applica un sistema moderno di coordinamento della sicurezza sociale.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) Tali regolamenti sono stati aggiornati dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che integra, chiarisce e aggiorna determinate disposizioni dei regolamenti, in particolare riguardanti la determinazione della legislazione applicabile e le prestazioni di disoccupazione, e apporta adeguamenti tecnici ai riferimenti alla legislazione nazionale negli allegati.
- (3) Dalle valutazioni e dalle discussioni nell'ambito della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è emerso che, in materia di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, prestazioni di disoccupazione e prestazioni familiari, il processo di ammodernamento dovrebbe continuare.
- (4) È tuttora essenziale che le norme di coordinamento stiano al passo con l'evoluzione del contesto sociale e giuridico in cui sono applicate agevolando ulteriormente l'esercizio dei diritti dei cittadini e garantendo nel contempo la chiarezza del diritto, una giusta ed equa distribuzione degli oneri finanziari tra le istituzioni degli Stati membri coinvolti, semplicità amministrativa e applicabilità delle norme.
- (5) Nell'applicare il principio della parità di trattamento previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004, deve essere rispettata la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La Corte ha interpretato tale principio e la relazione tra il regolamento (CE) n. 883/2004 e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri² nelle sentenze nelle cause C-140/12 (*Brey*), C-333/13 (*Dano*), C-67/14 (*Alimanovic*), C-299/14 (*Garcia-Nieto*) e C-308/14 (*Commissione contro Regno Unito*).

2 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

- (6) Le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo finora non sono state incluse esplicitamente nel campo di applicazione *ratione materiae* del regolamento (CE) n. 883/2004, ma in linea di principio sono coordinate secondo le norme applicabili alle prestazioni di malattia; questo ha determinato incertezza giuridica sia per le istituzioni che per le persone che chiedono prestazioni per l'assistenza di lungo periodo. È necessario mettere a punto un quadro giuridico stabile e adeguato alle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo nell'ambito del regolamento, che in linea generale continua a coordinarle come prestazioni di malattia, e inserire una definizione chiara e un elenco di tali prestazioni.
- (7) [...]
- (8) Nel settore delle prestazioni di disoccupazione, le norme sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione dovrebbero essere applicate in modo uniforme da tutti gli Stati membri.
- (8 bis) Per garantire un collegamento effettivo tra la persona disoccupata e il mercato del lavoro dello Stato membro che eroga le prestazioni di disoccupazione, ad eccezione dei lavoratori transfrontalieri in stato di disoccupazione completa di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento (CE) n. 883/2004, le norme sulla totalizzazione dei periodi ai fini dell'attribuzione del diritto all'indennità di disoccupazione dovrebbero essere subordinate alla condizione che l'assicurato abbia maturato da ultimo un periodo ininterrotto di almeno un mese di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma in tale Stato membro e abbia quindi contribuito al finanziamento del regime di prestazioni di disoccupazione di tale Stato membro durante un periodo di tempo prestabilito. Altrimenti, dovrebbe diventare competente il penultimo Stato membro in cui detta persona ha maturato un periodo di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, se la persona vi ha completato un tale periodo. In tal caso l'iscrizione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro di ultima assicurazione dovrebbe avere lo stesso effetto dell'iscrizione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui la persona disoccupata era precedentemente assicurata. Nei casi in cui la persona non abbia maturato un tale periodo in detti Stati membri, dovrebbe diventare competente lo Stato membro di ultima assicurazione, occupazione o attività lavorativa autonoma.

- (9) Al fine di ampliare le opportunità dei disoccupati che si recano in un altro Stato membro per cercare lavoro e le loro possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro e di affrontare gli squilibri in materia di competenze a livello transfrontaliero, gli Stati membri possono decidere di esercitare la possibilità di estendere il periodo di esportazione delle prestazioni di disoccupazione fino alla fine del periodo in cui la persona ha diritto alle prestazioni.
- (10) È necessario assicurare una maggiore parità di trattamento per i lavoratori frontalieri e transfrontalieri garantendo che percepiscano le prestazioni di disoccupazione dallo Stato membro in cui hanno svolto l'ultima attività, a condizione che abbiano completato un periodo di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma in tale Stato membro almeno per un periodo continuativo di tre mesi.
- (10 bis) Il mercato del lavoro a Lussemburgo è caratterizzato da una serie di caratteristiche specifiche. I lavoratori frontalieri rappresentano una parte consistente dei lavoratori in Lussemburgo, molto superiore alla percentuale di lavoratori frontalieri nella popolazione lavorativa di qualsiasi altro Stato membro. Si prevede che l'introduzione delle nuove norme relative ai lavoratori frontalieri e transfrontalieri imporrà un onere amministrativo molto pesante all'autorità pubblica del Lussemburgo competente per l'occupazione a causa di un aumento consistente del numero di lavoratori frontalieri per i quali diventerebbe l'istituzione competente. È pertanto appropriato concedere al Lussemburgo un periodo di introduzione graduale supplementare durante il quale continueranno ad applicarsi gli articoli 65 e 86 del regolamento (CE) n. 883/2004 e gli articoli 56 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 in vigore anteriormente al [entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx] al fine di lasciare a tale Stato membro il tempo richiesto per adottare tutte le misure preparatorie necessarie per attuare una transizione agevole dal quadro regolamentare attuale alle nuove norme e adattare il proprio sistema di sicurezza sociale.**
- (11) Per tener conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-347/12 (*Wiering*), ai fini del calcolo dell'integrazione differenziale vi sono due categorie di prestazioni familiari della stessa natura: le prestazioni familiari in denaro destinate principalmente a sostituire il reddito non guadagnato a causa della cura dei figli e tutte le altre prestazioni familiari.

- (11 bis) Le prestazioni familiari in denaro destinate principalmente a sostituire in parte o in toto il reddito non guadagnato, o il reddito che la persona non può guadagnare, a causa dei periodi dedicati alla cura dei figli sono concepite per soddisfare le esigenze individuali e personali del genitore soggetto alla legislazione dello Stato membro competente e, pertanto, si distinguono da altre prestazioni familiari in quanto sono destinate a compensare la perdita di reddito o retribuzione del genitore durante il periodo dedicato all'educazione di un figlio piuttosto che unicamente contribuire alle spese di famiglia.
- (12) Per consentire un aggiornamento tempestivo del regolamento (CE) n. 883/2004 agli sviluppi a livello nazionale dovrebbe essere delegato alla Commissione europea il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne la modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione di un atto delegato, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di atti delegati.
- (13) Al fine di sostenere gli Stati membri nei loro sforzi di lotta contro la frode e gli errori nell'applicazione delle norme di coordinamento, è necessario stabilire una base giuridica più permissiva per facilitare il trattamento dei dati personali concernenti le persone alle quali si applicano i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. Ciò consentirebbe agli Stati membri di confrontare i dati in possesso delle rispettive istituzioni competenti e quelli in possesso di un altro Stato membro, al fine di rilevare errori o incongruenze che richiedono ulteriori indagini.
- (14) [...]

3 GU L 123 del 12.5.2016, pagg. 1-14.

- (15) Al fine di sveltire la procedura per la verifica e il ritiro dei documenti in caso di frode e di errore, è necessario rafforzare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra l'istituzione emittente e l'istituzione che chiede il ritiro. In caso di dubbio sulla validità di un documento o sull'esattezza degli elementi di prova, è nell'interesse degli Stati membri e delle persone coinvolte che le istituzioni interessate raggiungano un accordo entro un periodo di tempo ragionevole.
- (15 bis) Per quanto riguarda i documenti concernenti la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al titolare, dovrebbe esservi una procedura dettagliata relativa alla cooperazione in caso di dubbi circa la loro validità. È inoltre necessario stabilire ulteriori norme sulla retroattività nel caso in cui un documento sia ritirato o rettificato. Ciò comprende le situazioni in cui gli Stati membri coinvolti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di concludere un accordo basato sull'articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 per tutti i periodi oggetto del documento o per parte di essi.
- (16) Per garantire il funzionamento efficace ed efficiente delle norme di coordinamento è necessario chiarire le norme sulla determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori che esercitano un'attività economica in due o più Stati membri, al fine di creare una maggiore parità rispetto alle condizioni che si applicano alle persone inviate per svolgere un'attività economica nel territorio di un solo Stato membro.
- (16 bis) Inoltre, il collegamento con il sistema di sicurezza sociale dello Stato membro di origine dei lavoratori subordinati inviati in un altro Stato membro dovrebbe essere rafforzato prevedendo un periodo minimo di precedente affiliazione.

- (17) È opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione europea al fine di garantire condizioni uniformi per l'esecuzione degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 e per l'attuazione delle norme in materia di recupero di cui al regolamento (CE) n. 987/2009. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁴.
- (18) Qualora uno Stato membro non sia in grado di notificare entro il termine stabilito il costo medio annuale per persona in ogni classe d'età relativo a un anno di riferimento, è necessario prevedere un'alternativa secondo la quale lo Stato membro può presentare le richieste di rimborso per tale anno sulla base dei costi medi annuali pubblicati nella Gazzetta ufficiale per l'anno immediatamente precedente. L'importo di rimborso delle spese per prestazioni in natura sulla base di importi forfettari dovrebbe coincidere il più possibile con le spese effettive; le deroghe all'obbligo di notifica dovrebbero pertanto essere soggette all'approvazione dalla commissione amministrativa e non dovrebbero essere concesse per anni consecutivi.
- (19) La procedura di compensazione, che si applica nei casi in cui la legislazione di uno Stato membro era stata applicata in via provvisoria a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 987/2009, dovrebbe essere estesa anche ad altri casi in cui un'istituzione non era competente a concedere prestazioni o percepire contributi. Inoltre, in tale contesto, occorre disapplicare le disposizioni divergenti in materia di prescrizione del diritto nazionale, per garantire che una conciliazione retroattiva tra le istituzioni non sia ostacolata da eventuali termini incompatibili stabiliti dalla legislazione nazionale, fissando al tempo stesso un termine di prescrizione uniforme di tre anni a decorrere retroattivamente dall'inizio della procedura di dialogo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento, per garantire che la procedura per la risoluzione di tali controversie non sia vanificata.

4 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (20) Il recupero efficace consente di prevenire e combattere le frodi e gli abusi e di garantire il buon funzionamento dei sistemi di sicurezza sociale. Le procedure di recupero di cui al titolo IV, capo III, del regolamento (CE) n. 987/2009 sono fondate sulle procedure e sulle norme stabilite nella direttiva 2008/55/CE del Consiglio⁵. La suddetta direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure⁶, che ha introdotto un titolo uniforme che consente l'adozione di misure esecutive nonché un modulo standard per la notifica di atti e misure relativi ai crediti. In sede di revisione da parte della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la maggior parte degli Stati membri ha ritenuto utile usare un titolo uniforme che consente l'adozione di misure esecutive analogo a quello previsto dalla direttiva 2010/24/UE. È pertanto necessario che le disposizioni sull'assistenza reciproca nel recupero dei crediti di sicurezza sociale riflettano le nuove misure di cui alla direttiva 2010/24/UE per assicurare un recupero più efficace e il buon funzionamento delle norme di coordinamento.
- (21) Per tenere conto delle modifiche intervenute nelle legislazioni di alcuni Stati membri e per garantire la certezza del diritto per le parti interessate, occorre adeguare gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004.
- (22) Mentre varie disposizioni del presente regolamento possono essere applicate immediatamente in quanto non necessitano di ulteriori misure di attuazione, è opportuno prevedere una data per l'applicazione di talune disposizioni del presente regolamento che conceda un tempo sufficiente per attuare dette disposizioni,

5 Direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28).

6 Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1. [...]

1 bis. nuovo dopo il considerando 2, è inserito un nuovo considerando 2 bis:

"(2 bis) Gli articoli 45 e 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea assicurano la libera circolazione dei lavoratori, che implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, e prevedono l'adozione delle misure necessarie in materia di sicurezza sociale per garantire tale libertà. Inoltre, ai sensi dell'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.";

2. [...]

2 bis. nuovo il considerando 5 è sostituito dal seguente:

"È necessario, nell'ambito di un tale coordinamento, garantire all'interno dell'Unione alle persone interessate la parità di trattamento rispetto alle diverse legislazioni nazionali.";

2 bis bis. nuovo dopo il considerando 5, è inserito un nuovo considerando 5 -a:

"Nell'applicare il principio della parità di trattamento previsto dal presente regolamento, deve essere rispettata la giurisprudenza della Corte. La Corte ha interpretato tale principio e la relazione tra il presente regolamento e la direttiva 2004/38/CE nelle sentenze nelle recenti cause C-140/12 (Brey), C-333/13 (Dano), C-67/14 (Alimanovic), C-299/14 (Garcia-Nieto) e C-308/14 (Commissione contro Regno Unito).";

3. [...]

4. il considerando 18 ter è sostituito dal seguente:

"Nell'allegato III, capo FTL, del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, il concetto di "base di servizio" per gli equipaggi di condotta e di cabina è definito come il luogo assegnato dall'operatore al membro dell'equipaggio, dal quale il membro dell'equipaggio solitamente inizia e conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura di alloggio al membro dell'equipaggio interessato.";

5. il considerando 24 è sostituito dal seguente:

"(24) In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia è opportuno che le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo delle persone assicurate e dei loro familiari continuino, in linea di principio, a essere coordinate secondo le norme applicabili alle prestazioni di malattia. Tuttavia tali norme dovrebbero tenere conto della particolare natura delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo. È altresì necessario prevedere disposizioni specifiche in caso di cumulo di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in natura e in denaro.";

5 bis. nuovo dopo il considerando 24 è inserito il testo seguente:

"(24 bis) Le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo si riferiscono soltanto a quelle prestazioni il cui scopo primario è rispondere al bisogno di assistenza di una persona che per motivi d'infermità dovuta, ad esempio, ad anzianità, disabilità o malattia, necessita di ampia assistenza da parte di altre persone per svolgere le attività essenziali della vita quotidiana nell'arco di un periodo di tempo prolungato. Inoltre le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo si riferiscono soltanto a quelle prestazioni che possono essere considerate prestazioni di sicurezza sociale ai sensi del regolamento. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, ad esempio, nella causa C-433/13, Commissione contro Repubblica slovacca, le prestazioni di sicurezza sociale sono quelle prestazioni concesse ai beneficiari prescindendo da qualsiasi valutazione individuale e discrezionale delle loro necessità personali, in base ad una situazione definita ex lege, e le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo dovrebbero essere interpretate di conseguenza. In particolare le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo non includono l'assistenza sociale o medica. Le prestazioni concesse su base discrezionale, dopo una valutazione individuale delle necessità personali del richiedente, non sono prestazioni per l'assistenza di lungo periodo contemplate dal presente regolamento.";

5 ter. nuovo dopo il considerando 32 è inserito il testo seguente:

"(32 bis) Spetta agli Stati membri decidere se esercitare la possibilità di estendere il periodo di tre mesi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento in conformità del diritto dell'Unione, compresa la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-551/16 (*Klein Schiphorst*).";

6. dopo il considerando 35 è inserito il testo seguente:

"(35-a) Ai fini del calcolo dell'integrazione differenziale, il presente regolamento dovrebbe tener conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-347/12 (*Wiering*) nel fornire i necessari chiarimenti e semplificazioni. Considerata la particolare natura delle varie prestazioni familiari degli Stati membri, è opportuno distinguere due tipi di prestazioni familiari in quanto di natura diversa in funzione del relativo scopo principale, degli obiettivi e della base su cui sono concesse."

(35 bis) Le prestazioni familiari in denaro destinate principalmente a sostituire il reddito non guadagnato, in parte o in toto, o il reddito che la persona non può guadagnare a causa della cura dei figli possono essere distinte da altre prestazioni familiari destinate a compensare i carichi familiari. Dato che tali prestazioni potrebbero essere considerate diritti individuali e personali del genitore soggetto alla legislazione dello Stato membro competente, dovrebbe essere possibile riservarle esclusivamente al genitore in questione. Tali prestazioni individuali dovrebbero essere elencate nella parte I dell'allegato XIII del presente regolamento. Lo Stato membro competente in via subordinata può stabilire che le regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato membro competente e della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari non si applicano a dette prestazioni. Qualora uno Stato membro decida di non applicare le regole di priorità, esso è tenuto a farlo in modo coerente a tutti gli aventi diritto in una situazione analoga e ad essere elencato nella parte II dell'allegato XIII.";

7. dopo il considerando 39 è inserito il testo seguente:

"(39 bis) Il pertinente *acquis* dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) si applica al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento.";

8. dopo il considerando 45 sono inseriti i considerando seguenti:

"(46) Per consentire l'aggiornamento tempestivo del presente regolamento al fine di tenere conto degli sviluppi a livello nazionale dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 987/2009. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁷. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione di un atto delegato, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di atti delegati.

(47) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

(48) [...]"

9. l'articolo 1 è così modificato:

a) [...]

b) la lettera i), punto 1(ii), è sostituita dalla seguente:

"i) 1) ii) per quanto riguarda le prestazioni in natura di cui al titolo III, capitolo 1, qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare o designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione dello Stato membro in cui essa risiede;"

7 COM(2015) 216 final.

c) la lettera v bis), punto i), è sostituita dalla seguente:

"v bis) i) ai sensi del titolo III, capitolo 1, riguardo a prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate, le prestazioni in natura previste dalla legislazione di uno Stato membro che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi delle cure mediche e dei prodotti e dei servizi connessi con tali cure;"

c bis) nuovo dopo la lettera v bis), punto i), è inserito il testo seguente:

"-ii) ai sensi del titolo III, capitolo 1, riguardo a prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, le prestazioni in natura previste dalla legislazione di uno Stato membro che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi dell'assistenza di lungo periodo di cui alla definizione ai sensi della lettera v ter);"

d) dopo la lettera v bis) è inserita la lettera seguente:

"v ter) "prestazione per l'assistenza di lungo periodo", una prestazione in natura o in denaro il cui scopo è rispondere al bisogno di assistenza di una persona che per motivi d'infermità necessita di ampia assistenza da parte di una o più persone per svolgere le attività essenziali della vita quotidiana nell'arco di un periodo di tempo prolungato al fine di sostenere la propria autonomia personale; sono comprese le prestazioni concesse con lo stesso fine alla persona che fornisce tale assistenza;"

9 bis. nuovo all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le prestazioni di malattia e per l'assistenza di lungo periodo;"

10. [...]

11. [...]

12. l'articolo 11 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità, alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo erogate alla persona bisognosa di assistenza.";

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Un'attività svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata un'attività svolta nello Stato membro in cui è situata la base di servizio, quale definita nell'allegato III, capo FTL, del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014.";

13. l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Norme particolari

1. La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è inviata dal suddetto datore di lavoro in un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto del detto datore di lavoro continua ad essere soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che la persona non sostituisca un altro lavoratore subordinato precedentemente inviato contemplato dal presente paragrafo o un lavoratore autonomo contemplato dal paragrafo 2.

2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività analoga in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i 24 mesi e che la persona non sostituisca un altro lavoratore subordinato precedentemente inviato contemplato dal paragrafo 1 o un lavoratore autonomo contemplato dal presente paragrafo.

2 bis. Se un lavoratore subordinato contemplato dal paragrafo 1 o un lavoratore autonomo contemplato dal paragrafo 2 non completa il lavoro o l'attività ed è sostituito da un'altra persona, quest'ultima continua ad essere soggetta alla legislazione dello Stato membro da cui è inviata o in cui esercita abitualmente un'attività autonoma, a condizione che la durata complessiva del lavoro o dell'attività da parte di tutte le persone interessate nel secondo Stato membro non sia superiore a 24 mesi e che siano rispettate le altre condizioni di cui al paragrafo 1 o 2.";

14. all'articolo 13, dopo il paragrafo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e riceve simultaneamente indennità di disoccupazione da un altro Stato membro è soggetta alla legislazione dello Stato membro che versa le prestazioni di disoccupazione.";

14 bis. nuovo il titolo III, capitolo 1, è sostituito dal seguente:

"Prestazioni di malattia, per l'assistenza di lungo periodo, di maternità e di paternità assimilate";

14 ter. nuovo l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Dimora al di fuori dello Stato membro competente

1. Fatte salve disposizioni contrarie del paragrafo 2, la persona assicurata e i suoi familiari che dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente hanno diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie, nel corso della dimora, sotto il profilo medico o a causa dell'esigenza di assistenza di lungo periodo, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Tali prestazioni sono erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di dimora, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se gli interessati fossero assicurati in virtù di tale legislazione.

Le prestazioni in natura, comprese quelle in relazione a malattie croniche o già in atto, nascita o assistenza di lungo periodo, non sono contemplate dal presente articolo quando l'obiettivo della dimora in un altro Stato membro è ricevere tali prestazioni.

2. La commissione amministrativa elabora un elenco delle prestazioni in natura che, per essere corrisposte nel corso della dimora in un altro Stato membro, necessitano per motivi pratici dell'accordo preventivo tra la persona interessata e l'istituzione che fornisce le prestazioni.";

14 quater. nuovo all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, la persona assicurata che si trasferisca in un altro Stato membro per ricevervi, nel corso della dimora, prestazioni in natura di cui all'articolo 1, lettera v bis), punto i), del presente regolamento chiede un'autorizzazione all'istituzione competente.";

14 quinquies. nuovo l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Articolo 30

Contributi dei pensionati

1. L'istituzione di uno Stato membro che è responsabile a norma della legislazione che essa applica per effettuare trattenute a copertura delle prestazioni per malattia, assistenza di lungo periodo, maternità e paternità assimilate, può richiedere e recuperare le trattenute stesse, calcolate in base alla legislazione che essa applica, solo nella misura in cui i costi delle prestazioni da erogare ai sensi degli articoli da 23 a 26 sono a carico di un'istituzione dello Stato membro menzionato.

2. Se nei casi di cui all'articolo 25 il pensionato versa contributi o subisce trattenute per un importo corrispondente a copertura delle prestazioni per malattia, assistenza di lungo periodo, maternità e paternità assimilate ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui egli risiede, tali contributi non possono essere riscossi in virtù della residenza.";

15. all'articolo 32 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Nel caso in cui un familiare abbia un diritto derivato a prestazioni in base alla legislazione di più Stati membri, si applicano le seguenti norme di priorità:

a) nel caso di diritti conferiti su basi diverse, l'ordine di priorità è il seguente:

i) diritti conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma della persona assicurata;

ii) diritti conferiti a titolo del beneficio di una pensione da parte della persona assicurata;

iii) diritti conferiti a titolo della residenza della persona assicurata;

b) nel caso di diritti derivati conferiti sulla stessa base, l'ordine di priorità è fissato con riferimento al luogo di residenza del familiare come criterio sussidiario;

c) nei casi in cui è impossibile stabilire l'ordine di priorità in base ai criteri precedenti si applica, come ultimo criterio, il più lungo periodo di assicurazione della persona assicurata presso un regime pensionistico nazionale.";

15 bis. nuovo dopo l'articolo 33, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 33 bis

Prestazioni per l'assistenza di lungo periodo

1. La commissione amministrativa elabora un elenco dettagliato delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1, lettera v ter), del presente regolamento, indicando quali sono le prestazioni in natura e quali sono le prestazioni in denaro e se la prestazione è fornita alla persona bisognosa di assistenza o alla persona che fornisce tale assistenza.

2. Qualora una prestazione per l'assistenza di lungo periodo ai sensi del presente capitolo presenti anche le caratteristiche di prestazioni coordinate a norma di un diverso capitolo del titolo III, uno Stato membro può, a titolo di deroga, coordinare tale prestazione in conformità delle norme di quest'ultimo capitolo, purché i risultati di tale coordinamento siano in generale almeno altrettanto favorevoli per i beneficiari che se la prestazione fosse stata coordinata come una prestazione per l'assistenza di lungo periodo ai sensi del presente capitolo e sia elencata nell'allegato XII con l'indicazione del capitolo del titolo III applicabile.

3. L'articolo 34, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento si applicano anche alle prestazioni elencate nell'allegato XII.";

16. l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"Articolo 34

Cumulo di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo

1. Se il beneficiario di prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo, erogate ai sensi degli articoli 21 o 29, ha diritto, al tempo stesso e ai sensi del presente capitolo, a prestazioni in natura erogate allo stesso scopo dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora in un altro Stato membro, che devono essere rimborsate da un'istituzione del primo Stato membro ai sensi dell'articolo 35, la disposizione generale sul divieto di cumulo delle prestazioni di cui all'articolo 10 si applica con l'unica restrizione seguente: se l'interessato beneficia delle prestazioni in natura e le riceve, l'ammontare delle prestazioni in denaro è ridotto dell'importo delle prestazioni in natura imputato o imputabile all'istituzione del primo Stato membro per il rimborso dei costi.

2. [...]

3. Due o più Stati membri o le loro autorità competenti possono convenire altre misure o misure complementari che non siano meno vantaggiose per gli interessati rispetto a quelle del paragrafo 1.

4. Qualora, nello stesso periodo e per gli stessi figli, la legislazione di più di uno Stato membro preveda prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo, si applicano le regole di priorità in caso di cumulo di cui all'articolo 68, paragrafo 1.";

17. [...]

18. all'articolo 50, paragrafo 2, i termini "articolo 52, paragrafo 1, lettera a) o lettera b)" sono sostituiti dai termini "articolo 52, paragrafo 1, lettera b)";

18 bis. nuovo Prima dell'articolo 61, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 60 bis

Norme specifiche sulla totalizzazione dei periodi per le prestazioni di disoccupazione

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 nell'ambito del presente capitolo, lo Stato membro competente procede alla totalizzazione dei soli periodi che sono presi in considerazione ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui sono maturati per l'acquisizione e il mantenimento del diritto alle prestazioni di disoccupazione.";

19. l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

"Articolo 61

Norme specifiche sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma

1. Tranne nei casi di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 2 bis, l'applicazione degli articoli 6 e 60 bis da parte dello Stato membro di ultima assicurazione, occupazione o attività lavorativa autonoma è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo un periodo ininterrotto di almeno un mese di assicurazione, occupazione o attività lavorativa autonoma conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste.

2. La persona disoccupata che non ha maturato un periodo ininterrotto di almeno un mese di assicurazione, occupazione o attività lavorativa autonoma di cui al paragrafo 1, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione del penultimo Stato membro in cui ha maturato un periodo di assicurazione, occupazione o attività lavorativa autonoma, a condizione che tale periodo sia stato un periodo ininterrotto di almeno un mese. Lo Stato membro che diventa competente ai sensi del presente paragrafo eroga le prestazioni di disoccupazione, conformemente alla propria legislazione, dopo l'applicazione degli articoli 6 e 60 bis, nella misura necessaria, e alle condizioni e nei limiti previsti all'articolo 64 bis.

3. Se la persona disoccupata non ha maturato un periodo ininterrotto di almeno un mese di assicurazione, occupazione o attività lavorativa autonoma negli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro di ultima assicurazione, occupazione o attività lavorativa autonoma diventa competente ed eroga le prestazioni di disoccupazione, conformemente alla propria legislazione, dopo l'applicazione degli articoli 6 e 60 bis, nella misura necessaria.";

19 bis. nuovo 14 quinquies. nuovo l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

"Articolo 62

Calcolo delle prestazioni

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore tiene conto esclusivamente della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato per l'ultima attività subordinata o autonoma che ha esercitato in base a tale legislazione.
2. Il paragrafo 1 si applica anche qualora la legislazione applicata dall'istituzione competente preveda un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione o il reddito professionale sulla cui base sono calcolate le prestazioni e qualora, durante tutto questo periodo o parte di esso, l'interessato sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda le persone disoccupate di cui alla prima e seconda frase dell'articolo 65, paragrafo 2, l'istituzione dello Stato membro di residenza tiene conto, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, ai sensi del regolamento di applicazione.";

19 ter. nuovo l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

"Articolo 63

Disposizioni speciali relative all'abolizione delle clausole di residenza

Ai fini del presente capitolo, l'articolo 7 si applica soltanto nei casi previsti dagli articoli 64, 64 bis e 65 ed entro i limiti previsti da detti articoli.";

20. l'articolo 64 è così modificato:

a) il paragrafo 1, lettera c), è sostituito dal seguente:

"la persona disoccupata mantiene il suo diritto alle prestazioni per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato, purché la durata totale dell'erogazione delle prestazioni non superi la durata complessiva del periodo in cui ha diritto alle prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare il periodo di tre mesi fino alla fine del periodo in cui la persona ha diritto alle prestazioni;"

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Salvo disposizioni più favorevoli previste dalla legislazione dello Stato membro competente, tra due periodi di occupazione il periodo massimo complessivo per il quale una persona disoccupata mantiene il diritto alle prestazioni a norma del paragrafo 1 e dell'articolo 64 bis è pari a tre mesi; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale periodo fino alla fine del periodo in cui la persona ha diritto alle prestazioni.";

21. dopo l'articolo 64 è inserito il seguente articolo 64 bis:

"Articolo 64 bis

Norme specifiche per le persone disoccupate di cui all'articolo 61, paragrafo 2

1. Nelle situazioni di cui all'articolo 61, paragrafo 2, lo Stato membro che diventa competente eroga le prestazioni di disoccupazione, conformemente alla propria legislazione, per il periodo di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), se la persona disoccupata si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro del periodo di assicurazione, occupazione o attività lavorativa autonoma più recente e rispetta le condizioni stabilite dalla legislazione di detto Stato membro. In tal caso l'iscrizione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro del periodo di assicurazione, occupazione o attività lavorativa autonoma più recente ha il medesimo effetto dell'iscrizione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro competente. L'articolo 64, paragrafi da 2 a 4, si applica *mutatis mutandis*.

2. In alternativa, se la persona disoccupata di cui al paragrafo 1 preferisce cercare un'occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente per l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione o dallo Stato membro del periodo di assicurazione, occupazione o attività lavorativa autonoma più recente, l'articolo 64 si applica *mutatis mutandis*. A tale scopo, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), è inteso come riferimento ai servizi per l'impiego dello Stato membro del periodo di assicurazione, occupazione o attività lavorativa autonoma più recente.";

22. l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"Articolo 65

Persone disoccupate che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1. La persona in stato di disoccupazione completa, parziale o accidentale che, durante la sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente, o, ove opportuno nel caso di persone che si trovano in disoccupazione parziale o accidentale, del datore di lavoro a disposizione del quale resta il lavoratore. La persona in questione beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente come se fosse residente in detto Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.

2. In deroga al paragrafo 1, la persona in stato di disoccupazione completa che, durante l'ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, continua a risiedere in tale Stato membro o vi ritorna e che non aveva maturato un periodo ininterrotto di almeno tre mesi di assicurazione, occupazione o attività lavorativa autonoma esclusivamente in virtù della legislazione dello Stato membro competente si mette a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza. La persona in questione beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza, come se avesse maturato tutti i periodi di assicurazione, occupazione o attività lavorativa autonoma in virtù della legislazione di detto Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro di residenza. In alternativa, la persona in stato di disoccupazione completa di cui al presente paragrafo, che ha diritto a prestazioni di disoccupazione unicamente in virtù della legislazione nazionale dello Stato membro competente senza che sia applicato l'articolo 6, può invece scegliere di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro in detto Stato membro e di beneficiare delle prestazioni in base alla legislazione di tale Stato membro come se vi risiedesse.

2 bis. Il paragrafo 2 non si applica ad una persona in stato di disoccupazione completa che abbia recentemente maturato periodi di assicurazione come lavoratore autonomo ovvero periodi di attività autonoma riconosciuti ai fini della concessione di prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza e il cui Stato membro di residenza abbia notificato, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di base, che nessuna categoria di lavoratori autonomi ha la possibilità di beneficiare di un sistema di prestazioni di disoccupazione di tale Stato membro.

3. Se la persona in stato di disoccupazione completa di cui al paragrafo 1, all'ultima frase del paragrafo 2 o al paragrafo 2 bis non desidera mettersi o rimanere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente dopo essersi iscritta e preferisce cercare un'occupazione nello Stato membro di residenza, l'articolo 64 si applica *mutatis mutandis*, ad eccezione del paragrafo 1, lettera a).

4. Le persone in stato di disoccupazione completa di cui al presente articolo possono, come misura supplementare, anche mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente o dello Stato membro di residenza, oltre che mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che eroga le prestazioni ai sensi dei paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi.

5. [...]

22 bis. nuovo l'articolo 65 bis è soppresso.

22 ter. nuovo l'articolo 68 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione per prestazioni della stessa natura ed erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo. Tuttavia, non occorre che tale integrazione differenziale sia erogata per figli residenti in un altro Stato membro, ove il diritto alla prestazione sia basato soltanto sulla residenza.";

b) dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo:

"2 bis. Ai fini del calcolo dell'integrazione differenziale per le prestazioni familiari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, vi sono due categorie di prestazioni della stessa natura:

a) prestazioni familiari in denaro destinate principalmente a sostituire in parte o in toto il reddito non guadagnato, o il reddito che la persona non può guadagnare, a causa della cura dei figli; e

b) tutte le altre prestazioni familiari.";

23. dopo l'articolo 68 bis è inserito il seguente articolo:

"Articolo 68 ter

Disposizione speciale per le prestazioni familiari in denaro destinate a sostituire il reddito durante il periodo dedicato alla cura dei figli

1. Le prestazioni familiari di cui all'articolo 68, paragrafo 2 bis, lettera a), che sono elencate nella parte I dell'allegato XIII sono concesse, ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, esclusivamente alla persona soggetta a detta legislazione. Non vi è alcun diritto derivato a tali prestazioni. L'articolo 68 bis del presente regolamento non si applica a tali prestazioni né l'istituzione competente è obbligata a tenere conto di una domanda presentata dall'altro genitore o assimilato o da un ente che ha la tutela del figlio o dei figli ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento di applicazione.

2. In deroga all'articolo 68, paragrafo 2, in caso di cumulo dei diritti a norma di una legislazione divergente o di legislazioni divergenti, uno Stato membro può erogare integralmente una prestazione familiare di cui al paragrafo 1 a un beneficiario indipendentemente dall'importo previsto dalla prima legislazione. Gli Stati membri che scelgono di applicare tale deroga sono elencati nella parte II dell'allegato XIII con riferimento alle prestazioni familiari alle quali si applica la deroga.";

23 bis. nuovo all'articolo 72, è inserita la nuova lettera e bis):

"e bis) fornire pareri alla Commissione europea sui progetti di atti di esecuzione di cui all'articolo 76 bis del presente regolamento e all'articolo 86 bis del regolamento di applicazione prima della loro adozione secondo la procedura di cui a tali articoli e presentare alla Commissione europea qualsiasi proposta opportuna per la revisione di tali atti di esecuzione;"

24. dopo l'articolo 75 è inserito il seguente articolo 75 bis nel "Titolo V DISPOSIZIONI VARIE":

"Articolo 75 bis

Obblighi delle autorità competenti

1. Le autorità competenti provvedono a che le loro istituzioni siano a conoscenza di tutte le disposizioni, legislative o non legislative, e le applichino, comprese le decisioni della commissione amministrativa, nei settori e alle condizioni del presente regolamento e del regolamento di applicazione.
2. Al fine di garantire la corretta determinazione della legislazione applicabile, le autorità competenti promuovono, se del caso, la cooperazione tra le loro istituzioni e altri organismi pertinenti, quali gli ispettorati del lavoro, nei rispettivi Stati membri.";

25. dopo l'articolo 76 è inserito il seguente articolo 76 bis:

"Articolo 76 bis

Potere di adottare atti di esecuzione

1. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare la procedura da seguire, se del caso compresi i termini, per garantire condizioni uniformi di attuazione degli articoli 12 e 13 del presente regolamento. Tali atti di esecuzione stabiliscono procedure standard per:
 - il rilascio, il formato e il contenuto di un documento portatile che attesta la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al titolare,
 - [...]

- gli elementi da verificare prima di poter rilasciare, ritirare o rettificare il documento,
 - il ritiro o la rettifica del documento da parte dell'istituzione emittente conformemente agli articoli 5 e 19 bis del regolamento di applicazione.
2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76 ter, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. [...]."

25 bis. nuovo dopo l'articolo 76 bis è inserito il seguente articolo 76 ter:

"Articolo 76 ter

Procedura d'esame

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione europea non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.";

26. è inserito l'articolo 87 ter:

"Articolo 87 ter

Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (UE) xxxx⁸

1. Il regolamento (UE) xxxx non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente alle rispettive date di applicazione delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) xxxx.
2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro prima delle rispettive date di applicazione delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) xxxx nello Stato membro interessato è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del regolamento (UE) xxxx anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della sua data di applicazione nello Stato membro interessato.
4. Il capitolo 6 del titolo III del presente regolamento, in vigore anteriormente al [data di entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx] continua ad applicarsi alle prestazioni di disoccupazione per cui erano state presentate domande prima del [*GU inserire la data esatta corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx*].
5. Il capitolo 1 del titolo III del presente regolamento, in vigore anteriormente al [data di [...] entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx] continua ad applicarsi alle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo per cui erano state presentate domande prima del [*GU inserire la data esatta corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx*].

8 [Da inserire].

6. Il capitolo 8 del titolo III del presente regolamento, in vigore anteriormente al [data di entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx] continua ad applicarsi alle prestazioni familiari per figli nati prima del [*GU inserire la data esatta corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx*].

7. Se, in conseguenza dell'entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx, una persona è soggetta, a norma del titolo II del presente regolamento, alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione era soggetta anteriormente all'applicazione del regolamento (UE) xxxx, la legislazione dello Stato membro applicabile anteriormente all'applicazione del regolamento (UE) xxxx continua ad applicarsi a tale persona per un periodo transitorio fino a quando la situazione pertinente rimane invariata e, in ogni caso, per non più di dieci anni dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx. Tuttavia, la durata complessiva del periodo transitorio di cui al presente paragrafo e di cui all'articolo 87 bis, paragrafo 1, non può essere superiore a dieci anni. La persona in questione può chiedere che a essa non si applichi più il periodo transitorio. Tale domanda è presentata all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza. Le domande presentate entro tre mesi dal [*GU inserire la data esatta corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx*] sono considerate produrre effetti il giorno prima del [*GU inserire la data esatta corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx*]. Le domande presentate successivamente al [*GU inserire la data esatta corrispondente a 27 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx*] producono effetti il primo giorno del mese successivo a quello della loro presentazione.

Il presente paragrafo non si applica ai fini dell'articolo 12 del presente regolamento. L'articolo 12 del presente regolamento in vigore anteriormente al [*GU inserire la data di entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx*] continua ad applicarsi ai lavoratori subordinati inviati in un altro Stato membro o ai lavoratori autonomi che vi si recano per svolgere un'attività analoga prima del [*GU inserire la data esatta corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx*].

8. Gli articoli 65 e 85 del regolamento (CE) n. 883/2004 in vigore anteriormente al [GU inserire la data di entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx] continuano ad applicarsi al Lussemburgo fino al [GU inserire la data esatta corrispondente a 3 anni dopo la data di applicazione specificata all'articolo 3, secondo comma del regolamento (UE) xxxx].

Il Lussemburgo può tuttavia notificare alla Commissione la necessità di prorogare tale periodo di altri due anni. La notifica della proroga viene fatta in tempo utile prima della scadenza del periodo di tre anni di cui al comma precedente. La notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale."

27. l'articolo 88 è sostituito dal seguente:

"Articolo 88

Delega del potere di aggiornare gli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 bis per modificare periodicamente gli allegati del presente regolamento e del regolamento di applicazione, in seguito a una richiesta della commissione amministrativa.

Articolo 88 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 88 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx].

3. La delega di potere di cui all'articolo 88 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 88 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

28. gli allegati I, II, III, IV, X e XI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento;

29. gli allegati XII e XIII sono inseriti conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:

1. il seguente considerando è inserito dopo il considerando 18:

"(18 bis) Sono necessarie regole e procedure specifiche per il rimborso dei costi delle prestazioni sostenuti da uno Stato membro di residenza nei casi in cui le persone interessate sono assicurate in un altro Stato membro. Gli Stati membri che devono essere rimborsati sulla base di importi forfettari dovrebbero notificare i costi medi annuali per persona entro un determinato termine per consentire che il rimborso sia effettuato il più rapidamente possibile. Qualora uno Stato membro non sia in grado di notificare il costo medio annuale per persona in ogni classe d'età relativo a un anno di riferimento entro il termine stabilito, è necessario prevedere un'alternativa secondo la quale lo Stato membro può presentare le richieste per tale anno sulla base dei costi medi annuali già pubblicati nella Gazzetta ufficiale. L'importo di rimborso delle spese per prestazioni in natura sulla base di importi forfettari dovrebbe coincidere il più possibile con le spese effettive; le deroghe all'obbligo di notifica dovrebbero pertanto essere soggette all'approvazione dalla commissione amministrativa e non dovrebbero essere concesse per anni consecutivi.";

2. il considerando 19 è sostituito dal seguente:

"(19) Le procedure tra le istituzioni per l'assistenza reciproca nel recupero dei crediti di sicurezza sociale dovrebbero essere rafforzate per assicurare un recupero più efficace e il buon funzionamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il recupero efficace consente anche di prevenire e combattere le frodi e gli abusi e di garantire la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale. A tal fine occorre adottare nuove procedure basandosi su alcune disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure⁹, in particolare grazie all'adozione di un titolo uniforme che consente l'esecuzione e all'adozione di procedure standard per la richiesta di assistenza reciproca e la notifica di strumenti e misure relative al recupero dei crediti di sicurezza sociale.";

3. dopo il considerando 24 sono inseriti i seguenti considerando:

"(25) L'azione di lotta alla frode e agli errori costituisce parte della corretta applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del presente regolamento. È pertanto nell'interesse della certezza del diritto che il presente regolamento contenga una chiara base giuridica che consenta alle istituzioni competenti di scambiare dati personali con le autorità competenti negli altri Stati membri relativi alle persone i cui diritti e obblighi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 e del presente regolamento sono già stati stabiliti o a cui si applicano i regolamenti, al fine di prevenire o individuare la frode e l'errore nel processo di corretta attuazione di tali regolamenti. È inoltre necessario garantire che tali scambi siano fatti in conformità della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

In aggiunta, ai fini della lotta contro la frode e l'errore e allo scopo di fornire un servizio accurato ed efficiente ai cittadini mobili, detti regolamenti devono fornire una base giuridica chiara per lo scambio di informazioni degli Stati membri tra di loro, sia a un livello individuale concernente un caso individuale sia a un livello generale con la corrispondenza dei dati.

9 GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.

(26) Al fine di proteggere i diritti delle persone interessate, gli Stati membri dovrebbero garantire che le richieste di informazioni e le risposte siano necessarie e proporzionate alla corretta applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del presente regolamento .";

4. all'articolo 1, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera dopo la lettera e):

"e bis) "frode": qualsiasi azione o omissione intenzionale, contraria alla legislazione di uno o più Stati membri interessati, al regolamento di base o al presente regolamento, volta ad ottenere o ricevere prestazioni di sicurezza sociale oppure ad evitare di versare i contributi sociali;"

5. l'articolo 2 è così modificato:

a) Dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Le istituzioni scambiano anche i dati necessari a individuare un'evoluzione delle condizioni pertinenti per tali diritti e obblighi delle persone a cui si applica il regolamento di base, nonché a individuare le inesattezze nei dati su cui si basano tali diritti. Tali dati possono essere verificati comparandoli con quelli dell'istituzione dell'altro Stato membro interessato, utilizzando mezzi elettronici di scambio di dati o l'accesso concesso alla banca dati dell'altra istituzione. Tale verifica è possibile in casi individuali o per comparare simultaneamente i dati su più persone. La richiesta di informazioni e le eventuali risposte a tale richiesta sono necessarie e proporzionate."

b) Dopo il paragrafo 4 è aggiunto il seguente:

"5. [...]

6. [...]

7. Le richieste e tutte le risposte a tali richieste devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)¹⁰, come previsto anche dall'articolo 77 del regolamento di base. Ogni decisione presa sulla base dello scambio di dati è basata su elementi di prova sufficienti ed è soggetta a mezzi di ricorso efficaci";

6. all'articolo 3, il paragrafo 3 è soppresso;

7. l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. I documenti rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro e attestanti la situazione di una persona ai fini dell'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, nonché gli elementi di prova in base ai quali i documenti sono stati rilasciati, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati emessi.

1 bis. Se non tutte le sezioni indicate come obbligatorie risultano compilate, l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento notifica senza indugio l'istituzione emittente del difetto del documento. L'istituzione emittente rettifica il documento il prima possibile oppure conferma che non sono rispettate le condizioni per l'emissione del documento. Se entro 30 giorni lavorativi non sono state fornite le informazioni obbligatorie mancanti, l'istituzione richiedente può procedere come se il documento non fosse mai stato emesso e in tal caso ne dà informazione all'istituzione emittente.

10 GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88.

2. Fatto salvo l'articolo 19 bis, in caso di dubbio sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui esso si basa, l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro o la rettifica del documento. L'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro o alla sua rettifica.

3. In caso di dubbio sulle informazioni fornite dalla persona o dalle persone interessate, sulla validità del documento o delle certificazioni o sull'esattezza dei fatti su cui il documento si basa, qualsiasi istituzione interessata procede, per quanto possibile, su richiesta dell'istituzione competente, alle verifiche necessarie delle informazioni o del documento in questione.

4. In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l'istituzione che ha ricevuto il documento ha presentato la sua richiesta. La commissione amministrativa cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta. Nel procedere in questo senso e conformemente all'articolo 72, lettera a) del regolamento di base, la commissione amministrativa può adottare una decisione sull'interpretazione delle disposizioni pertinenti del regolamento di base e del presente regolamento. Le autorità competenti e le istituzioni interessate adottano le misure necessarie per applicare la summenzionata decisione della commissione amministrativa, fatto salvo il diritto delle autorità, istituzioni e persone interessate di fare ricorso alle procedure e alle giurisdizioni previste dalla legislazione degli Stati membri, dal presente regolamento o dal trattato.";

8. l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per "persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente la sua attività ed è da questo inviata per svolgervi un lavoro per suo conto in un altro Stato membro" si intende anche una persona assunta nella prospettiva di tale invio in un altro Stato membro, purché nel periodo di almeno tre mesi immediatamente precedente l'inizio del rapporto di lavoro in questione, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito.";

a bis) nuovo è inserito un nuovo paragrafo 1 bis:

"1 bis. Una volta che una persona è stata inviata conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, o ha esercitato un'attività lavorativa autonoma in un altro Stato membro conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base per un totale di 24 mesi, continuativamente o con interruzioni di durata non superiore a due mesi, nessun nuovo periodo a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 o 2, può avere inizio per lo stesso lavoratore subordinato o autonomo e lo stesso Stato membro prima che siano trascorsi almeno due mesi dalla fine del periodo precedente.";

b) il paragrafo 5 bis è sostituito dal seguente:

"5 bis. Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento di base, per "sede legale o domicilio" s'intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale. Per decidere l'ubicazione della sede legale o domicilio si tiene conto di una serie di fattori, tra cui:

- (i) il luogo di residenza dei principali dirigenti,
- (ii) le sedi in cui si tengono le assemblee generali degli azionisti,
- (iii) il luogo in cui sono conservati i documenti amministrativi e contabili,
- (iv) il luogo in cui avvengono principalmente le operazioni finanziarie, in particolare quelle bancarie,
- (v) il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito,
- (vi) il carattere abituale dell'attività esercitata.

Tale decisione è assunta nel quadro di una valutazione globale, attribuendo il giusto peso a ciascuno dei criteri di cui sopra. La commissione amministrativa stabilisce le modalità di tale decisione.";

c) un nuovo paragrafo 12 è inserito dopo il paragrafo 11:

"12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base, in relazione a una persona che soggiorna al di fuori del territorio dell'Unione ed esercita la propria attività subordinata o autonoma in due o più Stati membri, le disposizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione sulla determinazione della legislazione applicabile si applicano *mutatis mutandis*, subordinatamente alla condizione che il suo soggiorno si consideri avvenga nello Stato membro in cui la persona stessa esercita la maggior parte delle sue attività, in termini di orario di lavoro, nel territorio dell'Unione.";

9. a) Il titolo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Procedure per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), dell'articolo 11, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 12 del regolamento di base (sulla comunicazione di informazioni alle istituzioni interessate)"

b) l'articolo 15, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis* alle persone di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base.";

10. i paragrafi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 16 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza. Tali informazioni possono anche essere fornite, per suo conto, dal datore di lavoro.

2. L'istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto dell'articolo 13 del regolamento di base e dell'articolo 14 del regolamento di applicazione. Se tale istituzione determina che è applicabile la legislazione dello Stato membro nel quale essa si trova, ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui è esercitata un'attività e/o in cui è situato il datore di lavoro.

3. Se l'istituzione del luogo di residenza designata determina che si applica la legislazione di un altro Stato membro, tale determinazione è provvisoria e detta istituzione informa senza indugio le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui è esercitata un'attività e/o in cui è situato il datore di lavoro di tale determinazione provvisoria della legislazione applicabile. La determinazione provvisoria diventa definitiva due mesi dopo che le istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati ne sono state informate, a meno che almeno una di esse non informi l'istituzione designata del luogo di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, di non poter ancora accettare la determinazione provvisoria o di essere di parere diverso al riguardo.

5. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente la persona interessata e il suo datore di lavoro.";

11. l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Informazione agli interessati e ai datori di lavoro

1. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile a norma del titolo II del regolamento di base informa l'interessato, e se del caso il suo o i suoi datori di lavoro, degli obblighi previsti da tale legislazione. Essa fornisce loro l'aiuto necessario all'espletamento delle formalità richieste da tale legislazione.

2. Su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del regolamento di base fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni si applica.

3. Ogniqualevolta sia chiesto ad un'istituzione di rilasciare l'attestato di cui al paragrafo 2, essa procede a una valutazione adeguata dei fatti pertinenti per l'applicazione delle norme di cui al titolo II del regolamento di base e conferma che le informazioni contenute nell'attestato sono corrette.

4. [...]

5. [...]"

11 bis. nuovo dopo l'articolo 19, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 19 bis

Cooperazione in caso di dubbi sulla validità dei documenti rilasciati per quanto riguarda la legislazione applicabile

1. In caso di dubbio sulla validità di un documento attestante la situazione di una persona ai fini della legislazione applicabile o sull'esattezza dei fatti su cui il documento si basa, l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro o la rettifica del documento. L'istituzione richiedente motiva la sua richiesta e fornisce la pertinente documentazione giustificativa alla sua origine.

2. Quando riceve una richiesta di questo tipo, l'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se si individua un errore, procede al suo ritiro o alla sua rettifica entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Il ritiro o la rettifica ha effetto retroattivo. Tuttavia, nei casi in cui vi è il rischio di un esito sproporzionato, in particolare di perdita della condizione di assicurato per l'intero periodo pertinente o per parte di esso in tutti gli Stati membri interessati, lo Stato membro valuta se applicare l'articolo 16 del regolamento di base. Qualora ritenga, sulla base degli elementi di prova di cui dispone, che non sussistano dubbi sul fatto che chi ha richiesto il documento ha commesso una frode, l'istituzione emittente ritira o rettifica il documento immediatamente e con effetto retroattivo.

3. Se, avendo riesaminato i motivi per il rilascio del documento, l'istituzione emittente non è in grado di individuare alcun errore, trasmette all'istituzione richiedente tutti gli elementi di prova di cui dispone entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nei casi urgenti, in cui i motivi dell'urgenza sono chiaramente indicati e circostanziati nella richiesta, ciò deve avvenire entro un termine di dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, nonostante il fatto che l'istituzione emittente possa non aver portato a termine le sue deliberazioni ai sensi del paragrafo 2.

4. Qualora l'istituzione richiedente, dopo aver ricevuto la documentazione giustificativa, continui a nutrire dubbi sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, ritenendo che le informazioni in base alle quali è stato rilasciato il documento non siano corrette, può presentare prove in tal senso e presentare un'ulteriore richiesta di chiarimenti e, se del caso, di ritiro del documento da parte dell'istituzione emittente secondo la procedura e il calendario di cui sopra.

5. Qualora i dubbi dell'istituzione destinataria persistano e le istituzioni interessate non raggiungano un accordo, si applica di conseguenza l'articolo 5, paragrafo 4.";

12. [...]

13. al titolo III, capo I, il titolo è sostituito dal seguente:

"Prestazioni di malattia, per l'assistenza di lungo periodo, di maternità e di paternità assimilate";

14. l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nello Stato membro di residenza o di dimora

Se la legislazione dello Stato membro di residenza o di dimora contempla più di un regime d'assicurazione malattia, assistenza di lungo periodo, maternità e paternità per più di una categoria di persone assicurate, le disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 17, dell'articolo 19, paragrafo 1, e degli articoli 20, 22, 24 e 26, del regolamento di base sono quelle della legislazione relativa al regime generale dei lavoratori subordinati.

15. [...]

15 bis. nuovo all'articolo 25, la sezione A è così modificata:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del regolamento di base la persona assicurata presenta al prestatore di cure mediche o di assistenza di lungo periodo nello Stato di dimora un documento rilasciato dalla sua istituzione competente che attesta i diritti a prestazioni in natura. Se la persona assicurata non dispone di un siffatto documento, l'istituzione del luogo di dimora, su richiesta o se altrimenti necessario, si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.";

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le prestazioni in natura di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base si riferiscono alle prestazioni in natura erogate nello Stato membro di dimora, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, che si rendono necessarie sotto il profilo medico o a causa dell'esigenza di assistenza di lungo periodo affinché la persona assicurata non sia costretta a ritornare nello Stato membro competente per ricevere le necessarie cure o prestazioni per l'assistenza di lungo periodo prima della conclusione prevista del suo soggiorno.";

16. [...]

17. l'articolo 31 è così modificato:

c) [...]

d) [...]

e) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"L'istituzione competente informa altresì l'istituzione del luogo di residenza o di dimora del versamento di prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo qualora la legislazione che quest'ultima istituzione applica contempli prestazioni in natura per l'assistenza di lungo periodo incluse nell'elenco di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 1, del regolamento di base.";

17 bis. nuovo Articolo 32, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. Qualora una persona o un gruppo di persone siano esonerate, a loro richiesta, dall'assicurazione obbligatoria contro le malattie o per l'assistenza di lungo periodo e tali persone pertanto non siano coperte da un regime di assicurazione malattia o per l'assistenza di lungo periodo al quale si applichi il regolamento di base, l'istituzione di un altro Stato membro non diventa per il solo fatto di questo esonero responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concessi a tali persone o a un loro familiare ai sensi del titolo III, capitolo I, del regolamento di base.";

18. [...]

19. l'articolo 43, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3. L'istituzione di ogni Stato membro calcola, secondo la sua legislazione applicabile, gli importi dovuti corrispondenti ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di base, non sono soggetti alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione di un altro Stato membro.";

19 bis. nuovo dopo l'articolo 54, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 54 bis

Procedure per l'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di base

-1. Nella situazione di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di base, la persona disoccupata si iscrive come persona in cerca di occupazione negli uffici del lavoro dello Stato membro del periodo di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma più recente e presenta una domanda di prestazione all'istituzione di detto Stato membro. Se la domanda è presentata all'istituzione dello Stato membro di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di base, tale istituzione trasferisce immediatamente la domanda all'istituzione dello Stato membro del periodo di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma più recente per indagini. La data in cui è stata presentata la domanda iniziale si applica a tutte le istituzioni interessate.

1. Se, a seguito delle indagini sulla domanda da parte dell'istituzione dello Stato membro del periodo di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma più recente, si determina che la persona disoccupata non soddisfa le condizioni previste per la totalizzazione di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento di base, ed è evidente dalle informazioni disponibili che la persona disoccupata ha completato il periodo necessario per avere diritto a ricevere prestazioni in conformità dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di base, invia immediatamente un documento all'istituzione dello Stato membro di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di base. Altrimenti, l'istituzione dello Stato membro del periodo di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma più recente contatta l'istituzione di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di base, prima di inviare il documento, al fine di determinare se il periodo specificato all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di base sia stato completato in tale Stato membro.

2. Il documento di cui al paragrafo 1 include le informazioni necessarie sulla situazione della persona disoccupata. La commissione amministrativa determina il formato e il contenuto di tale documento.";

19 ter. nuovo Articolo 55, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"Per beneficiare dell'articolo 64, dell'articolo 64 bis, paragrafo 2, o dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento di base, la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro informa l'istituzione competente prima della sua partenza e chiede il rilascio di un documento attestante che continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.";

20. l'articolo 55, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

"L'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata invia immediatamente all'istituzione competente un documento con l'indicazione della data d'iscrizione della persona disoccupata presso gli uffici del lavoro e del suo nuovo indirizzo.

Qualora, nel periodo durante il quale la persona disoccupata conserva il diritto alle prestazioni, si verificano fatti che possono modificare tale diritto, l'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata trasmette immediatamente all'istituzione competente e alla persona interessata un documento contenente le informazioni pertinenti.

A richiesta dell'istituzione competente, l'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata trasmette mensilmente le informazioni pertinenti sull'evoluzione della situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest'ultima è sempre iscritta presso gli uffici del lavoro e se si conforma alle procedure di controllo predisposte.";

21. l'articolo 55, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

"I paragrafi da 2 a 6 si applicano *mutatis mutandis* alle situazioni di cui all'articolo 64 bis e all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento di base.";

22. all'articolo 56 è aggiunto il seguente paragrafo -1:

"L'istituzione competente di cui all'articolo 65, paragrafo 1, all'articolo 65, paragrafo 2, ultima frase, o all'articolo 65, paragrafo 2 bis, del regolamento di base informa le persone in stato di disoccupazione completa dei loro obblighi e fornisce loro i documenti che includono tutte le informazioni necessarie relative al ricevimento delle prestazioni di disoccupazione in conformità della legislazione nello Stato membro di residenza. L'istituzione dello Stato membro di residenza informa immediatamente l'istituzione competente, su richiesta di quest'ultima, delle circostanze di cui sono a conoscenza e che possono incidere sul diritto alle prestazioni, in particolare se le persone in stato di disoccupazione completa hanno svolto un'attività lavorativa o sono diventati lavoratori autonomi nello Stato membro di residenza.";

23. l'articolo 56 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Se, conformemente all'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento di base, una persona disoccupata decide di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro anche nello Stato membro che non eroga le prestazioni iscrivendosi come persona in cerca di occupazione, ne informa l'istituzione e gli uffici del lavoro dello Stato membro che eroga le prestazioni.

Se richiesto dagli uffici del lavoro dello Stato membro che non eroga le prestazioni, gli uffici del lavoro nello Stato membro che eroga le prestazioni trasmettono le informazioni pertinenti riguardanti l'iscrizione e la ricerca di lavoro della persona disoccupata. Gli uffici del lavoro dello Stato membro che non eroga le prestazioni, su richiesta dell'istituzione competente, informa anche immediatamente quest'ultima delle circostanze di cui sono a conoscenza e che possono incidere sul diritto alle prestazioni, in particolare se le persone in stato di disoccupazione completa hanno svolto un'attività lavorativa o sono diventati lavoratori autonomi nello Stato membro di residenza.";

b) il paragrafo 3 è soppresso;

24. [...]

25. all'articolo 64, paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:

" - l'indice (valori $i = 1, 2, 3$ e 4) rappresenta le quattro classi d'età considerate per il calcolo degli importi forfettari:

$i = 1$: persone di meno di 65 anni

$i = 2$: persone da 65 a 74 anni

$i = 3$: persone da 75 a 84 anni

$i = 4$: persone di 85 anni e più.";

26. l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"Articolo 65

Notifica dei costi medi annuali

1. L'importo del costo medio annuale per persona in ogni classe d'età relativo a un anno determinato è comunicato alla commissione di controllo dei conti entro la fine del secondo anno che segue l'anno in questione.

2. I costi medi annuali notificati conformemente al paragrafo 1 sono pubblicati ogni anno nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo l'approvazione da parte della commissione amministrativa.

3. Se uno Stato membro non è in grado di comunicare i costi medi per un determinato anno entro il termine di cui al paragrafo 1, esso chiede entro lo stesso termine alla commissione amministrativa e alla commissione di controllo dei conti l'autorizzazione a utilizzare i costi medi annuali per tale Stato membro pubblicati nella Gazzetta ufficiale per l'anno che precede l'anno specifico per cui la notifica non è ancora stata effettuata. Nel richiedere tale autorizzazione, lo Stato membro è tenuto a spiegare i motivi per cui non è in grado di comunicare i costi medi annuali per l'anno in questione. Se la commissione amministrativa, tenuto conto del parere della commissione di controllo dei conti, approva la richiesta dello Stato membro, i predetti costi medi annuali sono nuovamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. La deroga di cui al paragrafo 3 non può essere concessa per anni consecutivi.";

26 bis. nuovo l'articolo 17, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"Nel caso di cui all'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma e all'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non decorre prima dell'individuazione dell'istituzione competente.";

27. l'articolo 70 è soppresso;

27 bis. nuovo l'articolo 72, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"Fatte salve disposizioni contrarie dell'articolo 73 del presente regolamento, se l'istituzione di uno Stato membro ha erogato prestazioni indebite a una persona, detta istituzione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che applica, può chiedere all'istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di prestazioni a favore della persona interessata di detrarre l'importo indebito dagli arretrati o dai pagamenti in corso dovuti a tale persona indipendentemente dal settore di sicurezza sociale nel cui ambito la prestazione è erogata. L'istituzione di quest'ultimo Stato membro opera la detrazione alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione che essa applica, come se si trattasse di somme erogate in eccesso da essa stessa, e trasferisce l'importo detratto all'istituzione che ha erogato le prestazioni indebite.";

28. l'articolo 73 è sostituito dal seguente:

"Articolo 73

Rimborso di prestazioni indebite in denaro o in natura e di contributi in caso di modifica retroattiva della legislazione applicabile o di altre situazioni in cui un'istituzione non era competente

1. In caso di un cambiamento retroattivo della legislazione applicabile, incluse le situazioni di cui all'articolo 6, paragrafi 4 e 5, del regolamento di applicazione, nonché in altri casi in cui un'istituzione non competente abbia indebitamente versato o erogato prestazioni oppure abbia indebitamente percepito contributi, detta istituzione effettua un computo dell'importo erogato o percepito e lo trasmette all'istituzione individuata come competente ai fini del rimborso, entro sei mesi dalla determinazione del cambiamento della legislazione applicabile o dall'individuazione dell'istituzione responsabile del versamento delle prestazioni o del percepimento dei contributi.

2. Le prestazioni in natura sono rimborsate dall'istituzione individuata come competente a norma degli articoli da 66 a 68 del regolamento di applicazione.

3. L'istituzione individuata come competente a erogare le prestazioni in denaro detrae l'importo in denaro che è tenuta a rimborsare all'istituzione non competente o solo competente a titolo provvisorio dagli arretrati delle prestazioni corrispondenti dovute alla persona interessata e trasferisce senza indugio l'importo detratto a quest'ultima istituzione.

Se l'importo delle prestazioni indebitamente pagate supera l'importo degli arretrati dovuti dall'istituzione individuata come competente, o se non vi sono arretrati, l'istituzione individuata come competente detrae tale importo dai pagamenti correnti alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che applica e trasferisce senza indugio l'importo trattenuto all'istituzione che ha indebitamente versato le prestazioni in denaro ai fini del loro rimborso.

4. L'istituzione che ha indebitamente percepito i contributi versati da una persona giuridica e/o fisica procede al rimborso degli importi in questione alla persona che li ha pagati soltanto dopo avere ottenuto dall'istituzione individuata come competente conferma in merito alle somme che le sarebbero dovute dalla persona interessata.

Su richiesta dell'istituzione individuata come competente, presentata entro tre mesi dal ricevimento del computo dell'importo erogato o percepito, l'istituzione che ha indebitamente percepito i contributi li trasferisce all'istituzione individuata come competente per lo stesso periodo allo scopo di definire la situazione relativa ai contributi dovuti dalla persona fisica e/o giuridica a tale istituzione. I contributi trasferiti sono retroattivamente considerati come versati all'istituzione individuata come competente.

Se l'importo dei contributi percepiti indebitamente supera l'importo che la persona fisica o giuridica deve all'istituzione individuata come competente, l'istituzione che ha percepito i contributi indebitamente rimborsa l'importo in eccesso rispetto all'importo dovuto alla persona giuridica e/o fisica interessata.

5. L'esistenza di termini temporali ai sensi della legislazione nazionale non è un valido motivo per rifiutare la liquidazione dei crediti tra istituzioni ai sensi del presente articolo.

6. Nel caso di procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, o all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento, il presente articolo non si applica ai crediti che risalgono a più di 36 mesi alla data in cui è stata avviata la procedura.

7. Due o più Stati membri possono convenire disposizioni e procedure specifiche diverse da quelle previste ai paragrafi da 1 a 6 e, per quanto riguarda le prestazioni in natura, possono applicare l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento di base, a condizione che dette disposizioni e procedure non rechino detrimento alla persona o alle persone interessate.

8. La commissione amministrativa stabilisce dettagliate modalità di applicazione del presente articolo.";

28 bis. nuovo l'articolo 75, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della presente sezione:

- per "credito" si intende qualsiasi credito relativo a contributi versati o prestazioni erogate indebitamente, compresi interessi, ammende, sanzioni amministrative e qualsiasi altro onere e spesa connessi al credito a norma della legislazione dello Stato membro che reclama il credito,
- per "parte richiedente" si intende, riguardo a ciascuno Stato membro, qualsiasi istituzione che presenti una domanda di informazione, notifica o recupero relativa a un credito di cui al trattino precedente,
- per "parte richiesta" si intende, riguardo a ciascuno Stato membro, qualsiasi istituzione alla quale può essere presentata una domanda di informazione, notifica o recupero,
- per "data di scadenza del credito " si intende la data entro la quale il debito dovrebbe essere rimborsato conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro della parte richiedente,";

28 ter. nuovo all'articolo 75, il paragrafo 3 è soppresso;

29. dopo l'articolo 75, paragrafo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Qualora un rimborso dei contributi di sicurezza sociale riguardi una persona che risiede o dimora in un altro Stato membro, lo Stato membro cui spetta effettuare il rimborso può, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, informare lo Stato membro di residenza o di dimora del rimborso in questione, senza aver prima ricevuto una richiesta preventiva a tal fine.";

30. [...]

31. l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

"Articolo 77

Notifica

1. La parte richiesta, su domanda della parte richiedente e secondo le norme in vigore, nel proprio Stato membro, per la notifica di analoghi atti o decisioni, notifica al destinatario tutti gli atti e le decisioni, compresi quelli giudiziari, provenienti dallo Stato membro della parte richiedente e concernenti un credito e/o il suo recupero.

2. La domanda di notifica è accompagnata da un modulo standard contenente almeno le seguenti informazioni:

a) nome, indirizzo e altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario;

b) scopo della notifica e termine entro il quale deve essere effettuata;

c) descrizione del documento allegato nonché natura e importo del credito;

d) nome, indirizzo e altri recapiti riguardanti:

i) l'ufficio responsabile per il documento allegato e, se diverso;

ii) l'ufficio presso il quale possono essere ottenute ulteriori informazioni sul documento notificato o sulle possibilità di contestare l'obbligo di pagamento.

3. La parte richiesta informa senza indugio la parte richiedente circa l'azione adottata in seguito alla domanda di notifica e, in particolare, circa la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.

4. La parte richiedente presenta una domanda di notifica ai sensi del presente articolo soltanto quando non è in grado di procedere a una notifica in conformità delle norme che disciplinano la notifica del documento in questione nel suo Stato membro, o qualora tale notifica comporti difficoltà eccessive.

5. La parte richiesta provvede affinché la notifica nello Stato membro della parte richiesta sia effettuata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore nello Stato membro della parte richiesta.

6. Il paragrafo 5 non pregiudica qualsiasi altra forma di notifica effettuata da un'autorità dello Stato membro della parte richiedente, in conformità delle norme in vigore in tale Stato membro. Un'autorità nello Stato membro della parte richiedente può notificare un documento direttamente, per posta raccomandata o elettronica, ad una persona nel territorio di un altro Stato membro.";

32. l'articolo 78 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Su richiesta della parte richiedente, la parte richiesta procede al recupero dei crediti oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiedente. Le domande di recupero sono accompagnate da un titolo uniforme che consente l'esecuzione da parte dello Stato membro della parte richiesta.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La parte richiedente può formulare una domanda di recupero solo se:

a) il credito e il titolo che ne permettono l'esecuzione non sono contestati nel suo Stato membro, tranne nei casi previsti all'articolo 81, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento;

b) [...]

c) il termine di prescrizione secondo la legislazione del suo Stato membro non è scaduto.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Prima che la parte richiedente presenti una domanda di recupero, si applicano le procedure di recupero adeguate disponibili nello Stato membro della parte richiedente, tranne nei casi seguenti:

a) quando è ovvio che non vi sono beni che possono essere recuperati nello Stato membro della parte richiedente o che tali procedure non porteranno al pagamento integrale del credito e la parte richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui la persona interessata dispone di beni nello Stato membro della parte richiesta;

b) quando il ricorso a tali procedure nello Stato membro della parte richiedente comporterebbe difficoltà eccessive.

Nel caso in cui una parte richiesta riceva una domanda di recupero da una parte richiedente, quest'ultima, su domanda della parte richiesta, fornisce qualsiasi informazione aggiuntiva che possa essere necessaria alla parte richiesta ai fini del recupero del credito. La parte richiedente non è tenuta a fornire le informazioni di cui all'articolo 76, paragrafo 3, del presente regolamento.";

c bis) nuovo il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione della parte richiedente che conferma l'osservanza delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.";

d) è inserito il seguente paragrafo 6:

"6. La domanda di recupero di un credito può essere corredata di altri documenti relativi al credito emessi nello Stato membro della parte richiedente.";

33. l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

"Articolo 79

Titolo che consente l'esecuzione del recupero

1. Il titolo uniforme che consente l'esecuzione del recupero nello Stato membro della parte richiesta rispecchia il contenuto sostanziale del titolo iniziale che consentiva l'esecuzione e costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro della parte richiesta. Esso non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in tale Stato membro.

2. Il titolo uniforme che consente l'esecuzione contiene:

a) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona fisica o giuridica interessata e/o di terzi che detengono i suoi beni patrimoniali;

b) il nome, l'indirizzo e ogni altro elemento utile per quanto riguarda l'ufficio responsabile per l'accertamento del credito e, se diverso, l'ufficio presso il quale possono essere ottenute informazioni sul credito o sulle possibilità di contestare l'obbligo di pagamento;

- c) informazioni utili ai fini dell'individuazione del titolo che consente l'esecuzione del recupero, emesso nello Stato membro della parte richiedente;
- d) una descrizione del credito, compresa la natura, il periodo coperto, la data di scadenza del credito e qualsiasi altra data pertinente per la procedura di esecuzione e l'importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli eventuali interessi, le ammende, le sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e spese espressi nelle valute degli Stati membri della parte richiedente e della parte richiesta;
- e) la data di notifica del titolo al destinatario da parte della parte richiedente e/o della parte richiesta;
- f) la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere all'esecuzione secondo la legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiedente;
- g) altre eventuali informazioni pertinenti.";

34. l'articolo 80 è sostituito dal seguente:

"Articolo 80

Modalità e termini di pagamento

1. Il recupero è effettuato nella valuta dello Stato membro della parte richiesta. Fatto salvo l'articolo 85, paragrafo 1, lettera a), la parte richiesta trasferisce l'intero importo del credito recuperato alla parte richiedente.

Contestualmente al trasferimento dell'importo del credito alla parte richiedente, la parte richiesta trasmette inoltre informazioni utili ai fini dell'identificazione della persona fisica o giuridica interessata, ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. La parte richiesta può, se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel suo Stato membro lo consentono, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi addebitati dalla parte richiesta per tale dilazione di pagamento sono altresì trasferiti alla parte richiedente. La parte richiesta informa successivamente la parte richiedente di ogni eventuale decisione in tal senso.

A decorrere dalla data in cui è ricevuta la domanda di recupero, la parte richiesta applica un interesse di mora conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro della parte richiesta.";

35. l'articolo 81 è sostituito dal seguente:

"Articolo 81

**Contestazione del credito o del titolo che consente l'esecuzione del recupero e
contestazione dei provvedimenti esecutivi**

1. Se, nel corso della procedura di recupero, una parte interessata contesta il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiesta, la validità di una notifica effettuata da un'autorità nello Stato membro della parte richiedente, tale parte interessata adisce le autorità competenti dello Stato membro della parte richiedente, conformemente alla legislazione in vigore in tale Stato membro. La parte richiedente notifica senza indugio quest'azione alla parte richiesta. Anche la parte interessata può informare di questa azione la parte richiesta.

2. Non appena la parte richiesta abbia ricevuto la notifica o l'informazione di cui al paragrafo 1, dalla parte richiedente o dall'interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell'autorità competente in materia, salvo che la parte richiedente non presenti una domanda di recupero del credito ai sensi del secondo comma del presente paragrafo. Se lo ritiene necessario e fatto salvo l'articolo 84 del regolamento di applicazione, la parte richiesta può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il recupero del credito, sempreché le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato membro lo consentono per crediti analoghi.

In deroga al primo comma, la parte richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti nel suo Stato membro, chiedere alla parte richiesta di recuperare un credito contestato, purché le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta lo consentano. Le domande di questo tipo devono essere motivate. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, la parte richiedente è responsabile del rimborso di ogni somma recuperata unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiesta.

3. Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro della parte richiesta, o la validità della notifica effettuata da un'autorità della parte richiesta, è adita l'autorità competente di tale Stato membro, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.

4. [...]

5. [...]"

(N.B.: i paragrafi 4 e 5 sono ripresi nel nuovo articolo 81 bis).

35 bis. nuovo dopo l'articolo 81, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 81 bis

Modifica o ritiro della domanda

1. La parte richiedente informa la parte richiesta senza indugio di qualsiasi modifica apportata successivamente alla propria domanda di recupero o del ritiro della stessa, precisando i motivi della modifica o del ritiro.

2. Se la modifica della domanda è dovuta a una decisione dell'autorità competente di cui all'articolo 81, paragrafo 1, la parte richiedente trasmette tale decisione corredata di un titolo uniforme riveduto che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiesta. La parte richiesta prosegue quindi la procedura di recupero sulla base del titolo riveduto.

Le misure di recupero o le misure cautelari già adottate sulla base del titolo uniforme originale che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiesta possono continuare sulla base del titolo riveduto, a meno che la modifica della domanda sia dovuta all'invalidità del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiedente o del titolo uniforme originale che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiesta.

Gli articoli 79 e 81 si applicano in relazione al titolo riveduto.

3. Se la domanda viene modificata per qualsiasi altro motivo e tale modifica prevede una riduzione dell'importo del credito, la parte richiesta porta avanti le misure di recupero o le misure cautelari già adottate ma l'esecuzione è limitata all'importo del credito ancora da liquidare.";

36. l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

"Articolo 82

Limiti dell'assistenza

1. Fatta salva la competenza di accordare assistenza, la parte richiesta non è tenuta:

a) ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da 78 a 81 del presente regolamento se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nello Stato membro della parte richiesta, purché le disposizioni legislative o regolamentari e amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta consentano tale azione per crediti nazionali analoghi;

b) ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da 76 a 81 del presente regolamento, se la domanda iniziale ai sensi di detti articoli da 76 a 78 si riferisce a crediti di più di cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del credito nello Stato membro della parte richiedente, alla data della domanda iniziale di assistenza. Tuttavia, qualora il credito o il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiedente siano oggetto di contestazione, il periodo di cinque anni è considerato avere inizio a partire dal momento in cui si stabilisce che il credito o il titolo che consente il recupero non possano più essere oggetto di contestazione.

Inoltre, nei casi in cui le autorità dello Stato membro della parte richiedente accettano un rinvio del termine di pagamento o un piano di rateizzazione, il periodo di cinque anni è considerato avere inizio a partire dal momento in cui l'intero periodo di pagamento giunge al termine.

Tuttavia, in tali casi la parte richiesta non è tenuta a concedere assistenza per i crediti che risalgono a più di 10 anni, calcolati dalla data di scadenza del credito nello Stato membro della parte richiedente.

2. La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi per cui la domanda di assistenza è respinta.";

37. l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

"Articolo 84

Misure cautelari

1. Su domanda motivata della parte richiedente, la parte richiesta adotta misure cautelari, se previsto dalla sua legislazione nazionale e dalle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda, o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiedente, purché l'adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, anche in base alla legislazione nazionale e alle prassi amministrative dello Stato membro della parte richiedente.

Il documento redatto ai fini dell'adozione di misure cautelari nello Stato membro della parte richiedente e relativo al credito per cui è domandata l'assistenza reciproca è allegato alla domanda di misure cautelari nello Stato membro della parte richiesta. Tale documento non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nello Stato membro della parte richiesta.

2. La domanda di misure cautelari può essere corredata di altri documenti relativi al credito, emessi nello Stato membro della parte richiedente.

3. Per l'attuazione del primo comma, si applicano mutatis mutandis le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 78, 79, 81 e 82 del presente regolamento.";

38. all'articolo 85, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. La parte richiesta recupera dalla persona fisica o giuridica interessata e trattiene ogni spesa connessa al recupero da essa sostenuta, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro della parte richiesta che si applicano a crediti analoghi.

1 bis. Nel caso in cui i costi legati al recupero non possano essere recuperati dal debitore in aggiunta all'importo del credito, essi sono detratti da qualsiasi importo effettivamente recuperato oppure, qualora ciò non sia possibile, sono rimborsati dalla parte richiedente. La parte richiedente e la parte richiesta possono convenire modalità di rimborso specifiche per il caso o una rinuncia al rimborso di tali costi.";

39. dopo l'articolo 85 è inserito il seguente articolo 85 bis:

"Articolo 85 bis

Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative

1. Previo accordo tra la parte richiedente e la parte richiesta, e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari autorizzati della parte richiedente possono, al fine di promuovere l'assistenza reciproca disciplinata dalla presente sezione:

a) essere presenti negli uffici in cui le autorità amministrative dello Stato membro della parte richiesta esercitano le loro funzioni;

b) essere presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro della parte richiesta;

c) assistere i funzionari competenti dello Stato membro della parte richiesta durante il procedimento giudiziario in tale Stato membro.

2. Nella misura in cui ciò è consentito dalla legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiesta, l'accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), può prevedere che i funzionari dello Stato membro richiedente possano interrogare le persone ed esaminare i registri.

3. I funzionari autorizzati dalla parte richiedente, che si avvalgono delle possibilità offerte dai paragrafi 1 e 2, devono essere sempre in grado di esibire un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.";

39 bis. nuovo l'articolo 86 è soppresso;

39 ter. nuovo nel titolo IV, capo III, sezione 2, è aggiunto il seguente articolo 86 bis:

"Articolo 86 bis

Potere di adottare atti di esecuzione

1. La Commissione precisa ulteriormente, mediante atti di esecuzione, le procedure di recupero. Tali atti di esecuzione definiscono:

a) le modalità pratiche di applicazione della presente sezione per quanto concerne la trasmissione, per via elettronica, di informazioni e documenti o di decisioni alla persona interessata, ai sensi dell'articolo 4;

b) il formato del titolo uniforme di cui all'articolo 79;

- c) le informazioni che la parte richiesta deve fornire alla parte richiedente circa lo stato di avanzamento o l'esito della domanda e il relativo termine applicabile;
- d) le misure che le istituzioni interessate devono adottare in caso di modifica o ritiro del credito che è oggetto di una domanda di recupero;
- e) ulteriori norme dettagliate necessarie all'attuazione dell'articolo 75, paragrafo 2, degli articoli 76, 77, 78, 79, 80 e 81, dell'articolo 82, paragrafo 1, dell'articolo 83, secondo comma, e degli articoli 84, 85 e 85 bis; e
- f) la fissazione di una soglia minima degli importi per i quali può essere presentata una domanda di recupero.

2. I suddetti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76 ter del regolamento (CE) n. 883/2004.";

40. l'articolo 87 è così modificato:

- a) al paragrafo 4, i termini "articolo 34" sono sostituiti da "articolo 1, lettera v *ter*)";
- b) alla fine del paragrafo 6 è aggiunta la seguente frase:

"Tuttavia, se l'istituzione cui è stato chiesto di effettuare il controllo si avvale dei risultati anche per la concessione per suo conto delle prestazioni alla persona interessata a norma della legislazione che essa applica, non richiede il rimborso delle spese di cui alla frase precedente.";

41. l'articolo 89, paragrafo 3, è soppresso;

42. l'articolo 92 è soppresso;

43. all'articolo 93, i termini "l'articolo 87 del regolamento di base si applica" sono sostituiti dai termini "gli articoli da 87 a 87 ter del regolamento di base si applicano";

44. è inserito il nuovo articolo 94 bis:

"Articolo 94 bis

Disposizioni transitorie specifiche

Fino all'entrata in vigore del regolamento (UE) XXX, gli articoli 56 e 70 della versione del regolamento di applicazione in vigore anteriormente al [data di entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx] continuano ad applicarsi alle prestazioni di disoccupazione per cui erano state presentate domande prima del [*GU inserire la data esatta corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx*].

Gli articoli 56 e 70 del presente regolamento in vigore anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx continuano ad applicarsi al Lussemburgo fino al [*GU inserire la data esatta corrispondente a 3 anni dopo la data di applicazione specificata all'articolo 3, secondo comma del regolamento (UE) xxxx*].

Il Lussemburgo può tuttavia notificare alla Commissione la necessità di prorogare tale periodo di altri due anni. La notifica della proroga viene fatta in tempo utile prima della scadenza del periodo di tre anni di cui al comma precedente. La notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

L'articolo 73 del presente regolamento, in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx, continua ad applicarsi alle liquidazioni dei crediti risalenti a prima del [*GU inserire la data esatta corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx*].

Il titolo IV, capo III, sezione 3, del presente regolamento, in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx, continua ad applicarsi alle domande e alle contestazioni risalenti a prima del [*GU inserire la data esatta corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx*].

45. l'articolo 96 è così modificato:

a) la seconda frase del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

"Tuttavia, fatto salvo l'articolo 107, il regolamento (CEE) n. 574/72 resta in vigore e i suoi effetti giuridici sono mantenuti ai fini:";

b) dopo il paragrafo 1 è aggiunto un nuovo paragrafo 1 *bis*:

"1 *bis*. Ai fini della legislazione di cui al paragrafo 1, la conversione valutaria è disciplinata dall'articolo 90 del presente regolamento.".

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, fatte salve le modifiche relative agli articoli 1 e 3, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 4 bis, agli articoli 19, 20, 30, 32, 33 bis, 34, agli articoli da 60 bis a 65, agli articoli 68 e 68 ter e agli allegati XII e XIII del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché all'articolo 5, paragrafi da 1 bis a 4, all'articolo 14, paragrafi da 1 a 5 bis e 12, agli articoli 16, 19 bis, da 23 a 25, 28, 31, 32, da 54 bis a 56, 67, 70, 73, da 77 a 85 del regolamento (CE) n. 987/2009 che si applicano a decorrere dal [*GU inserire la data esatta corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) xxxx*].

La modifica dell'articolo 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di calendario successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (UE) XXXX

Gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 sono così modificati:

1. L'allegato I è così modificato:

a) la parte I è così modificata:

-i. la sezione "ESTONIA" è sostituita dalla seguente:

"ESTONIA

Assegni alimentari ai sensi della legge sulle prestazioni familiari del 1° gennaio 2017";

i. la sezione "SLOVACCHIA" è sostituita dalla seguente:

"SLOVACCHIA

Assegni alimentari di sostituzione a norma della legge n. 201/2008 relativa all'assegno alimentare di sostituzione e successive modifiche.";

ii. la sezione "SVEZIA" è sostituita dalla seguente:

"SVEZIA

Alimenti (capi 17-19 del codice dell'assicurazione sociale)";

b) la parte II è così modificata:

i. la sezione "UNGHERIA" è soppressa;

-ii. la sezione "POLONIA" è sostituita dalla seguente:

"POLONIA

Assegno unico di nascita (legge sulle prestazioni familiari)

Assegno di nascita una tantum per un figlio a cui è stata diagnosticata una disabilità grave e irreversibile o una malattia non curabile e potenzialmente mortale che abbia avuto origine nel periodo di sviluppo prenatale del bambino o durante il travaglio";

ii. la sezione "ROMANIA" è soppressa;

-iii. la sezione "SLOVACCHIA" è sostituita dalla seguente:

"SLOVACCHIA

Assegno di nascita";

iii. dopo la sezione "FINLANDIA" è aggiunta una nuova sezione con il seguente contenuto:

"SVEZIA

Assegno di adozione [capo 21 del codice dell'assicurazione sociale (2001:110)]".

2. L'allegato II è così modificato:

- i. la sezione "GERMANIA-AUSTRIA" è sostituita dalla seguente:

"GERMANIA-AUSTRIA

L'articolo 14, paragrafo 2, lettere g), h), i) e j) della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 ottobre 1995 (determinazione delle competenze tra i due paesi per i casi di assicurazione pregressa e i periodi di assicurazione acquisiti); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.";

- ii. la sezione "SPAGNA-PORTOGALLO" è soppressa.

3. Nell'allegato III, le sezioni "ESTONIA", "SPAGNA", "CROAZIA", "ITALIA", "LITUANIA", "UNGHERIA", "PAESI BASSI", "FINLANDIA" e "SVEZIA" sono soppresse.

4. L'allegato IV è così modificato:

- a) dopo "GERMANIA" è inserita la sezione "ESTONIA";
- b) dopo "CIPRO" è inserita la sezione "LITUANIA";
- c) dopo "UNGHERIA" è inserita la sezione "MALTA";
- d) dopo "POLONIA" è inserita la sezione "PORTOGALLO";
- e) dopo "PORTOGALLO" è inserita la sezione "ROMANIA";
- f) dopo "SLOVENIA" è inserita la sezione "SLOVACCHIA";
- g) dopo "SLOVACCHIA" è inserita la sezione "FINLANDIA";
- h) dopo "SVEZIA" è inserita la sezione "REGNO UNITO".

5. L'allegato X è così modificato:

a) la sezione "REPUBBLICA CECA" è soppressa;

b) nella sezione "GERMANIA", la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro, in conformità al libro II del codice sociale).";

c) nella sezione "ESTONIA":

i. la lettera a) è soppressa;

ii. [...];

d) nella sezione "UNGHERIA", alla lettera b), il segno d'interpunzione ";" è sostituito da "." e la lettera c) è soppressa;

e) dopo la sezione "PORTOGALLO" è inserita la seguente sezione "ROMANIA":

"ROMANIA

Assegno sociale per i pensionati (ordinanza governativa urgente n. 6/2009 che stabilisce la pensione sociale minima garantita, approvata con legge n. 196/2009).";

f) la sezione "SLOVENIA" è soppressa;

f bis) nella sezione "FINLANDIA", alla lettera b), il segno d'interpunzione ";" è sostituito da "." e la lettera c) è soppressa;

g) la sezione "SVEZIA" è sostituita dalla seguente:

"SVEZIA

- a) Supplemento abitativo per i pensionati (capi 99-103 del codice dell'assicurazione sociale);
- b) assegni di sussistenza per le persone anziane (capo 74 del codice dell'assicurazione sociale).";

h) nella sezione "REGNO UNITO", il segno d'interpunzione "." alla fine della lettera e) è sostituito da ";" ed è aggiunta la lettera seguente:

- f) componente "mobilità" dell'assegno per l'indipendenza personale (Personal Independence Payment - PIP) (parte 4 della legge di riforma del sistema di welfare 2012 e parte 5 della riforma del welfare (Irlanda del Nord) 2015 [S.I. 2015/2006 (N.I. 1)]).".

6. l'allegato XI è così modificato:

a) nella sezione "REPUBBLICA CECA", il comma esistente diventa punto "1" e dopo di esso è aggiunto un nuovo punto con il seguente contenuto:

"2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente regolamento, ai fini della concessione delle prestazioni complementari in relazione ai periodi di assicurazione maturati a norma della legislazione dell'ex Repubblica federale ceca e slovacca, unicamente i periodi di assicurazione maturati a norma della legislazione ceca possono essere presi in considerazione per soddisfare la condizione secondo cui è richiesto almeno un anno di assicurazione pensionistica ceca entro un periodo di tempo definito dopo la dissoluzione della federazione [articolo 106 bis, paragrafo 1, lettera b), della legge n. 155/1995 sull'assicurazione pensionistica].";

b) nella sezione "GERMANIA", il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini della concessione di prestazioni in denaro, a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del volume V del codice sociale (Sozialgesetzbuch V), dell'articolo 47, paragrafo 1, del volume VII del codice sociale (Sozialgesetzbuch VII) e dell'articolo 24 decies, del volume V del codice sociale (Sozialgesetzbuch V), agli assicurati residenti in un altro Stato membro, i regimi tedeschi di assicurazione calcolano la retribuzione netta, utilizzata per stabilire l'importo delle prestazioni, come se l'assicurato fosse residente in Germania, a meno che quest'ultimo non chieda che detto importo sia stabilito sulla base della retribuzione netta effettivamente percepita. Ai fini della concessione delle prestazioni di congedo parentale a norma della Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) (legge federale sull'indennità parentale e il congedo parentale) alle persone residenti in un altro Stato membro, l'istituzione tedesca competente per le prestazioni di congedo parentale calcola il reddito mensile medio percepito a norma degli articoli da 2 quater a 2 septies della legge, utilizzata per stabilire l'importo delle prestazioni, come se la persona fosse residente in Germania. In tal modo, se lo scaglione d'imposta IV è applicabile ai sensi dell'articolo 2 sexies, paragrafo 3, seconda frase, della BEEG in quanto il beneficiario non è stato classificato in alcun scaglione d'imposta durante il periodo di valutazione, egli può richiedere che le prestazioni di congedo parentale siano valutate in base al reddito netto effettivo tassato nello Stato membro di residenza.";

c) nella sezione "ESTONIA", il comma esistente diventa punto "1" ed è aggiunto un nuovo punto 2:

"2. Ai fini del calcolo della prestazione pro rata di invalidità in conformità all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, i periodi di residenza trascorsi in Estonia saranno presi in considerazione a partire dall'età di 16 anni fino al verificarsi dell'invalidità.";

C bis) la sezione "MALTA" è sostituita dalla seguente:

"MALTA

Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici:

a) esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 49 e 60 del presente regolamento, le persone occupate nel quadro della legge maltese sulle forze armate (capitolo 220 della Costituzione di Malta), della legge sulla polizia (capitolo 164 della Costituzione di Malta), della legge sulle carceri (capitolo 260 della Costituzione di Malta) e della legge sulla protezione civile (capitolo 411 della Costituzione di Malta) beneficiano di un trattamento uguale a quello dei funzionari;

b) le pensioni dovute ai sensi delle leggi di cui sopra e dell'ordinanza sulle pensioni (capitolo 93 della Costituzione di Malta) sono considerate, esclusivamente ai fini dell'articolo 1, lettera e), del presente regolamento, "regimi speciali per funzionari".";

d) la sezione "PAESI BASSI" è così modificata:

i. al punto 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) Le disposizioni della *Zorgverzekeringwet* (legge sull'assicurazione malattia) e della *Wet langdurige zorg* (legge sull'assistenza di lungo periodo) riguardanti l'obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a) e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono versati dalla persona da cui discende il diritto all'assistenza sanitaria, ad eccezione dei familiari del personale militare residenti in un altro Stato membro, i quali li versano direttamente.";

ii. al punto 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) Le disposizioni della *Zorgverzekeringwet* (legge sull'assicurazione malattia) in merito alla stipulazione tardiva di un'assicurazione si applicano *mutatis mutandis* nel caso di iscrizione tardiva presso il CAK (organo dell'amministrazione centrale) con riguardo alle persone di cui al punto 1, a), ii)";

iii. al punto 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'articolo 20, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Wet langdurige zorg (legge sull'assistenza di lungo periodo).";

iv. al punto 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) Ai fini dell'applicazione degli articoli da 23 a 30 del presente regolamento, sono equiparate alle pensioni corrisposte in forza della legislazione dei Paesi Bassi le seguenti prestazioni (oltre alle pensioni di cui al titolo III, capitoli 4 e 5 del presente regolamento):

- le pensioni corrisposte in virtù della legge sulla privatizzazione dell'ABP (Wet privatisering ABP);
- le pensioni corrisposte in virtù della legge quadro sulle pensioni militari (Kaderwet militaire pensioenen);
- le prestazioni in caso di inabilità al lavoro erogate in virtù della legge sulle prestazioni relative all'incapacità lavorativa del personale militare (Wetarbeitsongeschiktheidsvoorziening militairen) (legge sulla inabilità al lavoro del personale militare);
- le pensioni corrisposte in virtù della legge sulla privatizzazione del fondo pensione delle ferrovie (Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds);

- le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle ferrovie olandesi (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen);
- le prestazioni erogate prima del raggiungimento dell'età pensionabile a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di erogare prestazioni ai lavoratori e agli ex lavoratori nella vecchiaia ovvero prestazioni previste in caso di uscita anticipata dal mercato del lavoro a norma di un regolamento nell'ambito di un contratto collettivo o ufficiale di lavoro concernente l'uscita anticipata dal mercato di lavoro o di un regolamento relativo all'uscita anticipata dal mercato del lavoro per le persone di 55 anni o più;
- le prestazioni erogate al personale militare e ai dipendenti pubblici in virtù di un regime applicabile in caso di licenziamento per esubero di personale, licenziamento funzionale per motivi di età e pensionamento anticipato;
- le prestazioni erogate ai superstiti che ricevono prestazioni di reversibilità a norma di uno o più dei regolamenti summenzionati;
- altre pensioni collettive d'invalidità, di vecchiaia e di reversibilità a norma di un accordo o di un regolamento pensionistico ai sensi della legge sulle pensioni (Pensioenwet).";

v. al punto 1, dopo la lettera f) è aggiunta la lettera seguente:

"f bis) Le persone di cui all'articolo 69, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), che l'ultimo giorno del mese precedente quello del compimento del 65° anno di età stiano percependo una pensione o un'indennità assimilabile, in base alla lettera f) della presente sezione, ad esempio una pensione pagabile a norma della legislazione olandese, sono considerate richiedenti di pensione ai fini dell'articolo 22 del presente regolamento fino al raggiungimento dell'età pensionabile di cui all'articolo 7 bis dell'Algemene Ouderdomswet (legge sull'assicurazione generale vecchiaia).";

vi. al punto 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, le persone di cui al punto 1, lettera a), punto ii), del presente allegato, che dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'articolo 20, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Wet langdurige zorg (legge sull'assistenza di lungo periodo).";

e) dopo la sezione "AUSTRIA" è inserita la seguente sezione "SLOVACCHIA":

"SLOVACCHIA

Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente regolamento, ai fini della concessione delle prestazioni complementari in relazione ai periodi di assicurazione maturati a norma della legislazione dell'ex Repubblica federale ceca e slovacca, unicamente i periodi di assicurazione maturati a norma della legislazione slovacca possono essere presi in considerazione per soddisfare la condizione secondo cui è richiesto almeno un anno di assicurazione pensionistica slovacca entro un periodo di tempo definito dopo la dissoluzione della federazione [articolo 69 ter, paragrafo 1, lettera b), della legge n. 461/2003 sull'assicurazione pensionistica].";

f) nella sezione "SVEZIA":

i. i punti 1 e 2 sono soppressi;

ii. al punto 3, la dicitura "(legge 2000/798)" è sostituita dalla seguente:

"(capo 6 della legge sull'attuazione del codice dell'assicurazione sociale riguardante i capitoli da 53 a 74)";

- iii. al punto 4:
 - nella frase introduttiva, il riferimento al "capitolo 8 della Lag (1962/381) om allmän försäkring (legge sulle assicurazioni)" è sostituito da "capo 34 del codice dell'assicurazione sociale";
 - alla lettera b), il riferimento al "capitolo 8, paragrafi 2 e 8, della legge sopra citata" è sostituito da "capo 34, sezioni 3, 10 e 11, della legge sopra citata" e il riferimento alla "legge sulla pensione di vecchiaia basata sul reddito (1998/674)" è sostituito da "capo 59 del codice dell'assicurazione sociale";
- iv. al punto 5, lettera a), il riferimento alla "(legge 2000/461)" è sostituito da "(capo 82 del codice dell'assicurazione sociale)";
- g) nella sezione "REGNO UNITO":
 - i. i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona che ha raggiunto l'età pensionabile prima del 6 aprile 2016 possa pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:

 - a) i contributi dell'ex coniuge o convivente registrato sono presi in considerazione come contributi personali; oppure

b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge, dal convivente registrato, dall'ex coniuge o dall'ex convivente registrato, purché in entrambi i casi il coniuge, il convivente registrato o l'ex coniuge o convivente registrato sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo V, del presente regolamento per determinare i suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo V a "periodi di assicurazione" è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione maturato da:

i) il coniuge, il convivente registrato, l'ex coniuge o l'ex convivente registrato se la richiesta è presentata da:

- una persona coniugata o un convivente registrato, o
- una persona il cui matrimonio o la cui unione civile è cessato/a per cause diverse dalla morte del coniuge o del convivente registrato;

ii) l'ex coniuge o convivente registrato, se la richiesta è presentata da:

- una vedova, un vedovo o un convivente registrato che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non aveva diritto ad una prestazione di genitore vedovo, o
- una vedova il cui marito è deceduto prima del 9 aprile 2001 che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non aveva diritto ad una prestazione di madre vedova, prestazione di genitore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento e per "pensione di vedova connessa con l'età" si intende una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità all'articolo 39, paragrafo 4, del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale).

Tale paragrafo non si applica alle persone che hanno raggiunto l'età pensionabile il 6 aprile 2016 o in una data successiva.

2. Per l'applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio di accompagnamento, al sussidio per assistenti, al sussidio di sussistenza in caso di disabilità e all'assegno di invalidità (Personal Independence Payment - PIP), è preso in considerazione un periodo di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturato nel territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative ai periodi richiesti di presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione.";

ii. il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

"4. Nei casi in cui si applica l'articolo 46 del presente regolamento, quando l'interessato è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, il Regno Unito, ai sensi dell'articolo 30A, paragrafo 5, della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security contributions and Benefits Act) del 1992 e della parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare 2007 o delle corrispondenti disposizioni dell'Irlanda del Nord, tiene conto di tutti i periodi durante i quali l'interessato ha percepito per questa inabilità al lavoro:

- i) prestazioni di malattia in denaro, un salario o una retribuzione, o
- ii) prestazioni analoghe a quelle di cui al titolo III, capitoli IV e V, del presente regolamento, concesse per l'invalidità seguita a detta inabilità al lavoro, ai sensi della legislazione dell'altro Stato membro,

come se si trattasse di periodi, a seconda dei casi, di prestazioni d'inabilità di breve durata versate a norma dell'articolo 30A, paragrafi 1-4, della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992), di indennità di integrazione salariale e di sostegno (fase di valutazione), erogate in conformità alla parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare 2007 o alle corrispondenti disposizioni dell'Irlanda del Nord.

Nell'applicare la presente disposizione si tiene conto esclusivamente dei periodi durante i quali l'interessato era inabile al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito."

7. Dopo l'allegato XI, sono aggiunti i seguenti allegati:

"ALLEGATO XII

PRESTAZIONI PER L'ASSISTENZA DI LUNGO PERIODO EROGATE IN DEROGA
ALL'ARTICOLO 33 BIS, PARAGRAFO 2

(Articolo 33 bis, paragrafo 2)

AUSTRIA

Le prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo (legge federale sulle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, BGBl. I n. 110/1993, modificata) erogate in seguito a infortuni sul lavoro o malattie professionali sono coordinate nel quadro del titolo III, capitolo 2 - Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

FRANCIA

a) Il sussidio di accompagnamento permanente (codice di sicurezza sociale, articolo L.355-1) è coordinato a norma del titolo III, capitolo 4 - Prestazioni di invalidità oppure del titolo III, capitolo 5 - Prestazione di vecchiaia, a seconda della prestazione in aggiunta alla quale è pagato l'assegno complementare di assistenza.

b) La prestazione complementare per accompagnamento permanente (codice di sicurezza sociale, articolo L.434-2) è coordinata a norma del titolo III, capitolo 2 - Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

GERMANIA

Le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali (libro VII del codice sociale tedesco, paragrafo 44) sono coordinate a norma del titolo III, capitolo 2 - Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

POLONIA

L'assegno complementare di assistenza (legge del 17 dicembre 1998 sulle prestazioni per la vecchiaia e l'invalidità erogate dal fondo di previdenza sociale) è coordinato a norma del titolo III, capitolo 4 - Prestazioni di invalidità oppure del titolo III, capitolo 5 - Prestazione di vecchiaia, a seconda della prestazione in aggiunta alla quale è pagato l'assegno complementare di assistenza.";

"ALLEGATO XIII

PRESTAZIONI FAMILIARI IN DENARO DESTINATE A SOSTITUIRE IL REDDITO DURANTE I PERIODI DEDICATI ALLA CURA DEI FIGLI

(Articolo 68 ter)".

Parte I Prestazioni familiari in denaro destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati alla cura dei figli¹¹

(Articolo 68 ter, paragrafo 1)

¹¹ Cipro, Grecia, Malta, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito hanno affermato che non ritengono che alcuna delle proprie prestazioni familiari possa essere qualificata quale prestazione familiare in denaro destinata a sostituire il reddito durante i periodi dedicati alla cura dei figli (si noti che la presente nota in calce è inserita solo a scopo informativo e non verrà inclusa nel testo definitivo che sarà pubblicato nella GU).

AUSTRIA

- (a) Assegno forfettario per la cura dei figli (legge sugli assegni per la cura dei figli, 2001/103)
- (b) Assegno per la cura dei figli in sostituzione del reddito (legge sugli assegni per la cura dei figli, 2001/103)
- (c) Bonus per il partner (legge sugli assegni per la cura dei figli, 2001/103)

BELGIO

Diritto al congedo parentale nel quadro di un'interruzione della carriera professionale (decreto reale del 29.10.1997 relativo all'introduzione del congedo parentale nel quadro di un'interruzione della carriera professionale)

BULGARIA

- (a) Prestazione per la gravidanza e la natalità (codice di sicurezza sociale, promulgato, gazzetta ufficiale n. 110 del 17.12.1999, in vigore dal 1° gennaio 2000), a partire dal sesto mese di età del bambino
- (b) Prestazione in seguito all'adozione di un bambino tra i 2 e i 5 anni di età (codice di sicurezza sociale, promulgato, gazzetta ufficiale n. 110 del 17.12.1999, in vigore dal 1° gennaio 2000)
- (c) Prestazione per la cura di un figlio piccolo (codice di sicurezza sociale, promulgato, gazzetta ufficiale n. 110 del 17.12.1999, in vigore dal 1° gennaio 2000)

REPUBBLICA CECA

Indennità parentale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale, modificata)

DANIMARCA

- a) Rimborso del salario (legge sul regime di perequazione nel settore privato in caso di maternità) a partire dalla 15^a settimana dopo la nascita
- b) Prestazioni per maternità e paternità in denaro (legge consolidata sui diritti al congedo e a prestazioni in caso di nascita di un bambino) a partire dalla 15^a settimana dopo la nascita

ESTONIA

Prestazioni parentali (legge sulle prestazioni familiari del 15 giugno 2016)

FINLANDIA

Assegno parentale (legge sull'assicurazione malattia, 1224/2004)

FRANCIA

- a) Il contributo alla libera scelta di attività applicabile (per quanto concerne i bambini nati/adottati prima del 1° gennaio 2015) (articolo 60-II della legge sul finanziamento della previdenza sociale per il 2004)
- b) La prestazione condivisa per l'educazione del bambino (PreParE) (per quanto concerne i bambini nati il 1° gennaio 2015 o in una data successiva) (articolo 8-I-7° - legge n. 2014-873 del 4 agosto 2014 per la parità reale tra donne e uomini)

GERMANIA

Assegno parentale (legge sull'assegno parentale e il congedo parentale)

UNGHERIA

Contributo alla cura dei figli (legge LXXXIII del 1997 sui servizi del regime obbligatorio di assicurazione malattia)

ITALIA

Indennità per congedo parentale (decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151)

LETTONIA

Prestazione parentale (legge sull'assicurazione maternità e malattia del 6.11.1995)

LITUANIA

Prestazione per la cura dei figli (legge della Repubblica di Lituania del 21 dicembre 2000 sull'assicurazione malattia e maternità n. IX-110, modificata)

LUSSEMBURGO

Reddito sostitutivo per congedo parentale (legge di riforma del congedo parentale, del 3 novembre 2016)

POLONIA

- a) Un'integrazione dell'assegno familiare per la cura dei figli nel periodo di congedo parentale (legge del 28 novembre 2003 sulle prestazioni familiari)
- b) Prestazioni parentali (legge del 28 novembre 2003 sulle prestazioni familiari)

PORTOGALLO

- a) Assegno parentale (decreti legge n. 89/2009 del 9 aprile 2009 e n. 91/2009 del 9 aprile 2009) a partire dalla 7^a settimana dopo la nascita
- b) Assegno parentale ampliato (decreti legge n. 89/2009 del 9 aprile 2009 e n. 91/2009 del 9 aprile 2009)
- c) Assegno di adozione (decreti legge n. 89/2009 del 9 aprile 2009 e n. 91/2009 del 9 aprile 2009)

ROMANIA

Indennità mensile per la cura dei figli (ordinanza governativa d'emergenza n. 111 dell'8 dicembre 2010 relativa al congedo parentale e all'indennità mensile per la cura dei figli, modificata e integrata)

SLOVACCHIA

Indennità parentale (legge sull'indennità parentale n. 571/2009, modificata)

SLOVENIA

(a) Compensazione parentale (legge sulla tutela parentale e le prestazioni familiari, Gazzetta ufficiale n. 26/14 e 15/90, ZSDP-1)

(b) Indennità parentale (legge sulla tutela parentale e le prestazioni familiari, Gazzetta ufficiale n. 26/14 e 15/90, ZSDP-1)

SVEZIA

Prestazione parentale (legge sull'assicurazione sociale)

Parte II Stati membri che erogano integralmente le prestazioni familiari di cui
all'articolo 68 ter

(Articolo 68 ter, paragrafo 2)

ESTONIA

FINLANDIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

SVEZIA"